



da Sud



Riprendiamoci il maltolto

*Dalla confisca all'effettivo riutilizzo sociale
dei beni confiscati alle mafie a Roma e Provincia*

Roma, 15 febbraio 2011

«A me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio di denaro sporco... Che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne, in alberghi, ristoranti, ma mi interessa ancora di più la rete mafiosa di controllo che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci, magari passate a mani insospettabili, protette, stanno in punti chiave, assicurano rifugi, procurano reti di riciclaggio e controllo di potere. Ecco, la dimensione nazionale di Cosa nostra e della mafia in generale, ma anche la dimensione economica dell'inquinamento mafioso sta proprio in tutto questo».

Carlo Alberto Dalla Chiesa

INDICE

1. Premessa

2. I dati aggiornati sui beni confiscati

3. Il monitoraggio

4. I risultati

5. I beni confiscati nei Municipi di Roma

6. I beni vuoti o inutilizzati

7. I beni occupati o utilizzati non a fini sociali

8. Le buone pratiche

9. Le proposte

Appendice: il quadro normativo

1. Premessa

I numeri parlano chiaro: Roma, con 383 beni, è la settima provincia in Italia per beni confiscati alle mafie, tra immobili e aziende. E il Lazio, nella stessa classifica, con 482 immobili e aziende sottratte alle mafie, è la sesta regione. Eppure, tranne qualche caso isolato, di questo patrimonio si sa poco o nulla. Dove sono gli immobili, in quali condizioni di trovano, se e come sono effettivamente utilizzati secondo le finalità di legge, quali beni sono eventualmente disponibili e come vengono assegnati. Le informazioni, quelle che esistono, riguardano soltanto gli aspetti meramente statistici, quando, invece, ognuno di questi beni, per la sua storia, la sua collocazione nel tessuto urbano, il suo riutilizzo sociale, potrebbe diventare, come già capita per quelli più conosciuti, un'occasione concreta di promozione della cultura della legalità democratica. Nasce da questo deficit di conoscenza e d'informazione l'iniziativa realizzata da una serie di associazioni presenti a Roma e provincia. *Libera, Equorete, Action per i diritti, Cnca del Lazio, daSud Onlus e Gioventù Attiva* hanno deciso insieme di realizzare un'attività di ricerca e monitoraggio sui beni confiscati e consegnati nel Comune di Roma e in alcuni comuni della provincia. Si tratta di quelli che dovrebbero avere un effettivo riutilizzo, sociale o istituzionale, come previsto dalla legge 109/96. Le sorprese, purtroppo, non sono mancate. Accanto ad encomiabili attività di gestione sociale di questi beni, anche queste, in buona parte, poco conosciute e valorizzate, sono emerse, infatti, situazioni di abbandono di immobili consegnati dal Demanio alle amministrazioni locali (Comune di Roma e Regione Lazio) e tutt'ora vuoti; negozi e terreni che risultano occupati da attività commerciali o da depositi privati; situazioni perlomeno dubbie di appartamenti e ville formalmente destinati ad emergenza abitativa, sconosciute persino ai servizi sociali dei Municipi interessati. Anomalie e disfunzioni, per usare un eufemismo, su cui è necessaria e urgente un'immediata attività di verifica da parte delle istituzioni interessate, a cui saranno trasferite le schede con le informazioni raccolte per ciascun bene. È inaccettabile, infatti, che patrimoni sottratti alle mafie attraverso un difficile e oneroso lavoro investigativo e giudiziario non siano effettivamente restituiti alla collettività, come previsto dalla legge 109/96. Non si tratta, come già accennato, di casi isolati.

L'attività di monitoraggio, svolta in base all'elenco di beni confiscati fino al 31 dicembre del 2009, ha riguardato in particolare, 117 beni immobili distribuiti nel Comune di Roma su 135, ovvero l'86,6% del patrimonio immobiliare sottratto ai clan. Complessivamente, sono stati individuati 39 beni, tra vuoti (10) e occupati (29), che non soddisfano i principi sanciti dalla legge 109/96: si tratta del 33,3% dei beni monitorati, una percentuale molto vicina alle stime sul mancato riutilizzo sociale di beni confiscati che, formalmente, sono stati destinati e consegnati. Tra questi beni 14 sono quelli con finalità produttive, categoria in cui sono stati riscontrati 9 casi di incongruenza, a nostro avviso,

con destinazione (ministero delle Finanze) e finalità (attività produttive): i beni ospitano varie attività, dalle carrozzerie alle macellerie, che se confermate mal si conciliano con le finalità di legge. Tra le categorie di destinazione più frequenti e difficilmente verificabili è da segnalare quella relativa agli alloggi per indigenti: sono 34 i beni con questa finalità, pari al 29% di quelli monitorati. Nei casi in cui è stato possibile, la presenza di questi beni è stata incrociata con le informazioni disponibili presso i servizi sociali e gli sportelli per i diritti dei Municipi, i primi, in genere, ad essere investiti da problemi anche di emergenza abitativa. La verifica ha dato esiti negativi: non era nota la presenza di questi immobili, non si conoscevano gli assegnatari né tanto meno i criteri di assegnazione. Sempre nel Comune di Roma, i beni per i quali è stato possibile riscontrare un'effettiva assegnazione per le finalità previste dalla legge 109/96 sono stati 32, pari al 27.3% dei beni monitorati. Di altri 46 beni, anche questi comunque destinati e consegnati, non è stato possibile acquisire ulteriori informazioni.

Vale la pena accennare al valore complessivo dei beni che, sulla base di questa attività di monitoraggio, risultano essere vuoti: si tratta di oltre 4,7 milioni di euro di patrimonio pubblico, destinati ad attività sociali e abbandonati. Ancora più rilevante il valore di quelli occupati, pari ad oltre 19,7 milioni di euro, tra cui figurano, come già accennato quelli destinati ad attività produttive. L'attività di monitoraggio è stata estesa anche a tre Comuni della provincia di Roma: Frascati, Grottaferrata e Ardea. Si tratta di una prima parzialissima verifica che, in particolare nell'area dei Castelli romani e del litorale, dovrà essere adeguatamente sviluppata. Qui si concentra, infatti, buona parte dei beni confiscati nei Comuni della provincia. Su 19 beni monitorati, sono 3, tutti concentrati nel Comune di Ardea, quelli non utilizzati; i beni del Comune di Grottaferrata sono destinati tutti alle forze dell'ordine, mentre non è stato possibile svolgere la verifica per quelli relativi al Comune di Frascati.

Fin qui i dati, in sintesi, che saranno ripresi e sviluppati nel capitolo relativo ai risultati del monitoraggio. Ma l'attività di ricerca aveva anche un'altra finalità: quella di sollecitare una maggiore e diversa attenzione da parte delle istituzioni. Oggi, grazie al lavoro dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati alle mafie, è possibile fare quel salto di qualità che consenta di perseguire davvero l'obiettivo del 100% di effettivo riutilizzo sociale dei beni confiscati. La strada da fare è molto lunga e serve l'impegno di tutti, ciascuno per la propria parte. Vanno in questo senso le proposte, rivolte al Comune di Roma, alla Provincia di Roma e alla Regione Lazio, con cui si conclude questo dossier e che riassumiamo di seguito:

a) l'istituzione di un Registro pubblico dei beni confiscati alle mafie nel Lazio;

b) la definizione di bandi pubblici per l'assegnazione dei beni confiscati e destinati;

c) l'istituzione di uffici per la gestione dei beni confiscati sia nella Provincia che nel Comune di Roma, prevedendo nella Capitale il coinvolgimento attivo dei Municipi interessati;

d) lo stanziamento di risorse per la ristrutturazione dei beni e il sostegno alle attività sociali di gestione;

e) l'immediata attivazione dell'Abecol, l'agenzia regionale per i beni confiscati.

Non si parte da zero: il Comune di Roma aveva già costituito un ufficio *ad hoc*; esiste un lavoro, avviato da tempo, tra la Prefettura di Roma e l'amministrazione provinciale; la Regione Lazio già prevede finanziamenti e bandi pubblici per gli interventi sui beni; la stessa Agenzia regionale è frutto di una legge approvata all'unanimità.

Serve uno scatto in avanti, che metta al centro la trasparenza sui beni confiscati; la definizione di procedure certe e pubbliche di assegnazione; un forte sostegno alle diverse realtà che già gestiscono questi beni secondo le finalità previste dalla legge 109/96; un'attenta attività di verifica sul rispetto delle procedure di assegnazione e riutilizzo sociale. È con questo spirito che le nostre associazioni hanno promosso e organizzato, tra mille limiti e difficoltà, quest'attività di ricerca: ci sono le condizioni perché insieme, istituzioni e società responsabile, diano vita a Roma e nel Lazio a un sistema efficace, trasparente e verificabile di riutilizzo sociale di tutti i beni sottratti alle mafie e che devono essere restituiti alla collettività.

2. I dati aggiornati sui beni confiscati

Il Lazio è la sesta Regione in Italia per numero di beni confiscati presenti sul territorio. La precedono nell'ordine: la Sicilia, con 4.971 beni, la Campania, con 1.679 beni, la Calabria, con 1.544, la Lombardia, con 957 beni e la Puglia, con 906.

Secondo i dati dell'Agenzia nazionale dei beni confiscati, aggiornati all'1 novembre 2010, nel Lazio sono presenti 482 beni confiscati, di cui 105 sono aziende e il resto sono beni immobili (appartamenti, ville, terreni, ecc). Al 31 dicembre del 2009, data di riferimento per il lavoro di monitoraggio svolto dalle associazioni, erano 464. In poco meno di un anno, dunque, ne sono stati confiscati 18.

La provincia del Lazio con il maggior numero di beni confiscati è ovviamente Roma, con 383 beni confiscati, di cui 96 sono aziende.

Nel panorama nazionale Roma si pone come la settima provincia italiana per numero di beni, dopo Palermo, che guida la classifica con 3.343 beni, Reggio Calabria, con 1.030 beni, Napoli con 915, Catania 592, Milano con 536 e Caserta con 486.

Dei 287 beni immobili confiscati in provincia di Roma, 172 risultano destinati e consegnati all'1 novembre 2010, il che vuol dire che sono stati riconsegnati alla società e dovrebbero essere in funzione; 57 sono ancora in gestione presso l'Agenzia del demanio che ne deve indicare la destinazione; di 34 beni è stato deciso l'utilizzo ma ancora non sono stati consegnati ai destinatari, mentre 24 sono usciti dalla gestione (ad esempio per la revoca della confisca).

L'analisi dei dati disaggregati relativi al Comune di Roma, realizzata nell'ambito di questo dossier per i 135 beni confiscati assegnati e consegnati al 31 dicembre del 2009, consente di delineare una sorta di mappa dei patrimoni immobiliari sottratti alle mafie: il Municipio in cui si concentra il maggior numero di beni è il XX con 19 beni, seguito dal X con 15, dall' XI con 12, dal VI con 11, dal XV e dal II con 10.

3. Il monitoraggio

La trasparenza e la buona amministrazione sono i criteri principali per una gestione della cosa pubblica efficiente e che faccia gli interessi dei cittadini. Questo vale ancor di più se parliamo di utilizzo a fini sociali dei beni confiscati, che rappresenta una “felice intuizione” del legislatore e merita di essere tutelata dagli stessi cittadini. Questo monitoraggio è nato proprio con l’obiettivo di verificare che sia garantita la possibilità che la comunità danneggiata dalle mafie, e soprattutto i suoi soggetti più deboli, trovino “ristoro” attraverso la fruizione dei beni di cui le stesse mafie si erano illecitamente appropriati.

Fino a questo momento le uniche rilevazioni esistenti, effettuate nel 2009 a livello nazionale su impulso del Commissario straordinario per i beni confiscati, raccolgono le informazioni sull’utilizzo degli immobili confiscati, destinati e consegnati ai Comuni. I dati sono dunque quelli comunicati dagli stessi enti assegnatari e mancano dati su un successivo *step* di verifica relativo all’effettivo utilizzo del bene immobile da parte dei soggetti cui è stato assegnato. Nella Regione Lazio, ad esempio, il Commissario aveva rilevato che a novembre 2009 su un totale di 176 beni confiscati in 23 Comuni, 81 beni (il 46%) non erano utilizzati per varie ragioni.

Il lavoro contenuto in queste pagine non ha tanto l’ambizione di essere esaustivo e scientifico, quanto piuttosto quella di colmare, attraverso l’impegno diretto delle associazioni, un vuoto di conoscenza andando a verificare quali storie, che siano di buon utilizzo o di abbandono, si celano dietro quei numeri. E di sollecitare una effettiva ed efficace attività di verifica, da parte delle istituzioni competenti, dell’effettivo riutilizzo sociale e/o istituzionale dei beni destinati e assegnati. Limitando il campo di verifica alla Capitale e ad alcuni Comuni campione del territorio provinciale (citati in premessa) il gruppo di lavoro che ha dato vita al presente dossier ha verificato, dove possibile, lo stato degli immobili e l’effettivo utilizzo con sopralluoghi e raccolta di informazioni presso uffici pubblici. Al di là dei dati, che saranno espressi nel dettaglio nelle prossime pagine, le considerazioni nate alla luce di questo lavoro sul territorio sono molteplici.

Innanzitutto, si è avuta la netta sensazione che la “pubblicità” dell’esistenza di beni confiscati alle mafie destinati alla comunità è carente. I cittadini non hanno consapevolezza dell’esistenza degli immobili destinati ad esempio ad associazioni nei loro Municipi. Informarli di questa opportunità avrebbe il duplice vantaggio di segnalargli un “servizio” e di sensibilizzarli sul fenomeno della criminalità organizzata e sulla sua pervasività. “Riprendiamoci il maltolto” non è uno slogan, ma il senso profondo di un’operazione culturale che deve restituire protagonismo ai cittadini nella gestione, oltre che nella fruizione dei beni confiscati.

A promuovere e realizzare questa ricerca sul campo sono una serie di associazioni impegnate sul fronte del contrasto alle mafie e della tutela dei diritti. C’è *Libera*, associazioni nomi e numeri

contro le mafie, presieduta da Luigi Ciotti, c'è *Action diritti in movimento*, il *Cnca* del Lazio, Consorzio nazionale delle comunità di accoglienza, l'associazione *daSud Onlus*, animata da giovani del Mezzogiorno che vivono a Roma, il network dell'ecologia sociale *Equorete*, che riunisce realtà del sociale e imprese "etiche", e infine l'associazione *Gioventù Attiva*, laboratorio giovanile di partecipazione democratica. Ma sono tante le sigle, anche di altre associazioni a carattere nazionale, che hanno sostenuto e condiviso il percorso cominciato con questo dossier.

4. I risultati

Dopo una prima fase di studio e approfondimento, il gruppo lavoro ha dato inizio al monitoraggio vero e proprio dei beni confiscati, destinati e consegnati presenti nel Comune di Roma e in tre comuni della provincia (Grottaferrata, Frascati e Ardea) scelti nella due aree (quella dei Castelli romani e del litorale) dove si concentra il maggior numero di beni confiscati. Un'indagine porta a porta che ha preso forma giorno dopo giorno, quartiere dopo quartiere, grazie all'impegno dei volontari delle associazioni partecipanti. Per quanto riguarda, più in dettaglio, il Comune di Roma più dell'80% dei beni individuati sono stati così censiti e "catalogati" dal centro alle periferie, da San Lorenzo a Ostia, dalla via Casilina a Cornelia.

Per ogni Municipio le associazioni hanno prodotto osservazioni, raccontato storie, raccolto numeri e informazioni. Dati che, osservati nel loro insieme, sono la fotografia più completa – ad oggi – dell'applicazione a Roma della legge 109/96, così significativa per i territori quanto importante nell'azione di contrasto alle organizzazioni mafiose.

Non solo numeri e storie, ma un'inchiesta che è essa stessa la più viva testimonianza della volontà della società civile di riappropriarsi di ciò di cui le mafie ci hanno privato. La volontà di intervenire anche lì dove le istituzioni non hanno ancora esplicato efficacemente la loro azione.

L'assenza di metodi, procedure e controlli che assicurino che l'iter di assegnazione e destinazione dei beni vada a buon fine, ha infatti reso necessaria un'inchiesta sul campo che finalmente definisse quanto l'applicazione della legge sia effettiva ed efficace. L'ultimo anello della catena, quello della consegna e dell'effettivo utilizzo del bene, appare ancora troppo debole. Il rischio è che si vanifichino così gli sforzi di tanti operatori del diritto e il lungo lavoro che, nel corso degli anni, conduce dal sequestro al riutilizzo per fini sociali dei beni.

Fin dai primi riscontri le criticità appaiono evidenti. Da subito i report ci parlano di locali formalmente assegnati e ancora vuoti o di altri occupati ma non è chiaro da chi. Per fortuna tra i beni confiscati nella Capitale e nei comuni-campione della provincia ci sono esperienze dove tutto ha funzionato per il meglio, ma in alcuni casi il timore è che la consegna e l'utilizzo a fini sociali risultino solo sulla carta. Le storie e le condizioni di ogni bene sono state catalogate, dove possibile, una ad una, fino a raccoglierle tutte e a metterle in fila valutandone dimensioni e portata.

Nel territorio del Comune di Roma il monitoraggio è stato possibile per 117 dei 135 beni presi in esame: l'86,6% del totale. Dei beni oggetto di sopralluoghi e verifiche più del 8,5% è risultato vuoto e inutilizzato, nella maggior parte dei casi anche in stato di abbandono. Il valore complessivo dei beni in questione ammonta a 4.725.264,8 euro.

Il 24,7% dei beni è invece occupato da soggetti o attività diversi rispetto a quelli previsti dalla destinazione, per un valore complessivo di 19.799.362,12 euro. A questi si aggiunge un 7,6% del

totale dei beni monitorati che risulta destinato ad attività produttive ma appare tuttavia occupato per finalità di lucro altre rispetto quelle previste dalla destinazione.

A fare da contraltare a questi beni non correttamente utilizzati o inutilizzati, si affiancano quelli il cui processo di destinazione è andato invece a buon fine, un 27,3% dei beni monitorati. Sono le buone pratiche, dove l'utilizzo sociale ha spesso voluto dire riscatto dei territori, socialità ritrovata, sostegno alle categorie più deboli, servizi ai cittadini, partecipazione.

Il restante 39,3% è composto da beni per i quali non è stato possibile verificare l'utilizzo, quindi l'effettiva destinazione a fini sociali. La maggior parte di questi ultimi, circa il 29%, sono quegli appartamenti sequestrati e confiscati destinati ad alloggio per indigenti, per i quali, data la loro collocazione in condomini o complessi abitativi più ampi, non è stato possibile appurarne l'effettivo stato di utilizzo in quanto segnalati con il numero civico ma non con l'interno. Il valore di tali beni ammonta a 9.255.417,23 euro.

5. I beni confiscati nei Municipi di Roma

L'estensione della Capitale in termini territoriali, dentro e fuori il GRA, e i suoi 3,5 milioni di abitanti impongono di ricostruire la situazione dei beni confiscati a partire dai 19 Municipi. L'analisi dei dati per Municipio ci consente così di individuare zone di maggiore interesse, per numero di beni presenti o per il valore di questi, e allo stesso modo zone di maggiore criticità. I beni confiscati, destinati e consegnati sono presenti in tutti i 19 Municipi della città di Roma (la numerazione comprende tuttora Municipi dal I al XX, essendo rimasta inalterata negli anni nonostante il XIV Municipio sia nel frattempo diventato comune di Fiumicino).

Diversa invece la concentrazione dei beni confiscati presi in esame nelle varie municipalità. Il XX Municipio, ad esempio, risulta quello con il maggior numero di beni (19), seguito dal X (15), dall'XI (12), dal VI (11), dal XV e il II (10). Il Municipio III presenta invece il minor numero di beni confiscati, uno solo, seguito dal XVIII e XIX(2).

Osservando invece il valore economico dei beni confiscati presenti in ognuno dei Municipi, in cima alla lista troviamo il V, con un valore complessivo di ben 18.082.700,3 euro, seguito dai Municipi XI, per un valore di 12.846.143,18 euro, e XX, per un valore di 9.598.353,76 euro: chiude la lista il III Municipio, con beni per un valore di 161.400,00 euro.

Il lavoro di inchiesta ci ha permesso di raccogliere dati su 105 beni sui 129 presenti, più dell'81% del totale, completando più del 70% dei beni di ogni Municipio, e monitorando il 100% dei beni di 10 dei 17 Municipi di Roma.

Il Municipio con il maggior numero di beni monitorati risulta essere il XX (con 19), seguito dal X (11), dal XV e II (10) e dall'XI (9).

Come evidenziato precedentemente, nel lavoro di inchiesta sono state proposte alcune categorie, legate sia alla destinazione d'uso degli stessi beni, sia alle attuali condizioni e all'effettivo utilizzo degli stessi. Si è evidenziato altresì come le criticità siano state osservate in tutte le tipologie di destinazione, dagli alloggi per indigenti, il cui utilizzo è stato a volte difficilmente verificabile, alle sedi di associazioni, infine ai beni destinati ad attività produttive.

Il lavoro d'indagine sui territori ha consentito di individuare diverse tipologie di criticità: i beni inutilizzati, i beni occupati ovvero non utilizzati per finalità sociali, i beni per i quali non è stato possibile verificare l'effettivo utilizzo e infine le buone pratiche.

In ognuno dei 17 Municipi è possibile quindi osservare il diverso distribuirsi di problematiche e buone pratiche, incontrando situazioni davvero molto diverse. Seppure non ci sia possibile risalire alle ragioni – che siano storiche, politiche o burocratiche – di tali differenze, riteniamo comunque utile presentarle per come emergono dai dati raccolti nel lavoro di inchiesta.

6. I beni vuoti o inutilizzati

Sono 10 i beni, il 8,5% del totale dei monitorati, ancora vuoti, spesso in palese stato di abbandono. La lunga storia di ciascuno di questi locali, proprietà, terreni, è un susseguirsi di operazioni di sequestro, confisca, con gli anni per assegnazione e consegna. Dopo di che, più nulla. Passano i mesi, spesso gli anni, ma l'utilizzo del bene per i progetti cui è stato destinato rimane un miraggio. È avvenuto per la sala giochi di via Cesare Maccari, a due passi dalla quale nel 2009 è stato ucciso Emidio Salomone, considerato l'ultimo boss della banda della Magliana. Destinato a divenire sede di associazioni, questo spazio da due anni è vuoto e abbandonato.

Senza alcun utilizzo anche il bene di via Barbana. Qui la consegna definitiva è datata novembre 2005, mentre la precedente assegnazione al comune risale al febbraio 2003. Un altro bene destinato a ospitare associazioni ma poi inutilizzato: dopo sette anni, quel che troviamo è una saracinesca abbassata e una scritta, che gentilmente ci consiglia di rivolgerci al signor F. in caso di emergenza.

In via Campo Marzio, zona di prestigio della Capitale, giace inutilizzato un appartamento confiscato nel 2002. Risulta assegnato al dipartimento V del Comune per il perseguimento di finalità sociali, in particolare per rispondere a casi di emergenza abitativa, su decisione della commissione interasserorile beni confiscati. Pare però che sull'immobile gravi un'ipoteca e il suo destino è molto probabilmente quello di diventare proprietà di un istituto di credito.

7. I beni occupati o utilizzati non a fini sociali

Sono 29 beni, il 24,7% del totale dei monitorati, quelli occupati o comunque utilizzati non per finalità sociali. Un pezzo di patrimonio sottratto alla comunità e ai fini cui la legge lo destina. Qualche volta a causa delle pressioni che ancora la criminalità esercita sul territorio, ma soprattutto della mancanza di una decisa volontà da parte delle amministrazioni di far giungere a buon fine il processo di assegnazione.

Tra questi beni 14 sono quelli destinati al ministero delle Finanze per finalità produttive, ma l'indagine in loco ha rilevato 9 casi di possibile incongruenza: i beni ospitano varie attività che se confermate mal si conciliano con le finalità di legge.

Non è chiaro ad esempio il risvolto sociale dell'utilizzo in una macelleria in via della Marranella o nel caso di capannoni vuoti con grosse auto parcheggiate (come in via delle Testuggini) e di autocarrozzerie.

7.1. Il caso dell'Inviolatella Borghese

Una sbarra d'accesso abbassata e due chilometri e mezzo di viale. Il percorso, immerso tra gli alberi, risale una collina per portare a un complesso di poche ville. Niente di strano tra Corso Francia e Via Cassia Vecchia, in Via dell'Inviolatella Borghese, se non fosse che la strada costeggia un terreno di tredici ettari: aperta campagna limitrofa a una delle zone più popolate e trafficate di Roma Nord. A pochi metri dalle auto in corsa, cavalli e pecore che pascolano intorno a una casupola abbandonata. In cima alla collina una stalla, un capannone per il fieno e dei trattori testimoniano l'esistenza di un maneggio e di un'impresa agricola.

Questo terreno ha un valore stimato nel 2009 di quasi tre milioni di euro. Attualmente collocato nel Parco di Veio e quindi soggetto a vincoli in ambito di edificabilità, apparteneva alla Banda della Magliana. La procedura di confisca in danno di Enrico Nicoletti, contabile dell'organizzazione criminale, è cominciata nel 1965. Rientra fra i lotti che furono acquistati dalla Banda a prezzi stracciati, con l'intento di rivenderli negli anni successivi, quando, in previsione dei mondiali di calcio di Italia '90, avrebbe avuto inizio un vasto processo di urbanizzazione nell'area di Roma Nord.

Il gruppo di ville private che si trova alla fine di via dell'Inviolatella Borghese si è sviluppato a partire dal ristorante "La Ciotola", poi convertito in residence a causa al fallimento dell'attività. Nate abusivamente, le ville sono state messe in regola successivamente grazie al condono.

Nel 2004 il terreno è stato trasferito dall'Agenzia del demanio al Comune di Roma, ma fino ad oggi

non è evidente il suo riuso a scopi sociali.

Nel 2003 si è costituita una società cooperativa sociale onlus, chiamata E.S.Se.R.E., che si propone riqualificare il terreno di via e di realizzarvi un impianto sportivo leggero, ovvero aperto a tutti senza vincoli di iscrizione. La finalità della cooperativa è di avviare sul territorio, tramite l'attività sportiva e la cultura dello sport, un processo di educazione all'integrazione e alla solidarietà e di dare vita a un momento di aggregazione che abbia come protagonisti i giovani

Nel rispetto dei vincoli di edificabilità del Parco di Veio, il progetto prevede la ristrutturazione dell'edificio rurale situato all'inizio di via dell'Inviolatella Borghese e la costruzione di un nuovo volume in legno, che fornirebbe spogliatoi e un punto ristoro.

Dal 2004 la cooperativa ha cominciato ad inviare richieste di assegnazione del terreno e non ha ottenuto risposte positive fino al 17 marzo 2008. Quel giorno il Servizio Giardini del Comune di Roma stabilisce l'assegnazione temporanea a E.S.S.e.R.E Lazio. Tutto a condizione che il ricevente si occupi esclusivamente della "manutenzione e guardiania del terreno". Infatti non sarebbe stato possibile effettuare alcun tipo di intervento edilizio in attesa delle norme espresse nel piano d'assetto dell'Ente Parco di Veio, attualmente ancora in corso d'opera in collaborazione con il Comune.

Anche in materia di finanziamenti c'erano stati progressi importanti: si profilavano buoni accordi di sponsorizzazione e iniziative di raccolta fondi. La cooperativa aveva contattato la fondazione Laureus, che si occupa a livello internazionale del finanziamento di progetti non a scopo di lucro che uniscano sport e previdenza sociale, e il 28 agosto 2008 è arrivata la comunicazione di vincita del bando 2008 per l'assegnazione di contributi a favore di progetti territoriali di sviluppo culturale, sociale e ambientale, indetto dal Consiglio Regionale del Lazio. Il progetto sembrava ad un passo dalla realizzazione.

Più volte i legali di E.S.S.e.R.E. hanno scritto al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Ambientali richiedendo l'assegnazione permanente ed il permesso per effettuare, oltre alla manutenzione e alla vigilanza, anche la riqualificazione del terreno, nel rispetto dei vincoli di edificabilità del Parco di Veio e senza dare inizio a lavori di costruzione. Inoltre, data la presenza di territori circostanti anch'essi confiscati alla Banda della Magliana, era stato fatta richiesta di estendere l'assegnazione a questi ultimi. Non hanno mai avuto risposta. Soltanto il 12 gennaio 2009, dopo nemmeno un anno, una comunicazione è arrivata: la revoca dell'assegnazione provvisoria. I motivi addotti dal Servizio Giardini riguardano il rispetto dei parametri del protocollo di Kyoto in materia di emissioni, obiettivo che il Comune intendeva raggiungere mediante diverse iniziative, tra le quali "un piano di forestazione su scala urbana, che coinvolge alcune aree verdi del territorio comunale e fra queste [...] l'area di Inviolatella Borghese che ben si presta a tale scopo". "Le ragioni del Comune non giustificano in alcun modo la revoca dell'assegnazione considerando che la cooperativa era

impegnata esclusivamente in un lavoro di manutenzione dell'area, che si sarebbe rivelato ancora più utile dovendo piantare nuovi alberi, cosa che tra l'altro prevedeva il nostro progetto spiega l'architetto Stefano La Greca, promotore di E.S.S.e.R.E Lazio. Dopo la revoca, per tutto il 2009 e il 2010 ci sono stati diversi tentativi volti ad ottenere una nuova assegnazione, ma tutto è stato vano. Il progetto non può partire e il piano di forestazione non è mai cominciato.

Come se non bastasse, proprio nel 2009 questo bene confiscato è stato al centro di una controversa vicenda, riportata dalle cronache cittadine delle principali testate. La polemica è scoppiata con la proposta avanzata dal sindaco di donare il terreno in questione al Vaticano, che avrebbe potuto costruirci un centro di accoglienza per i pellegrini. Dopo lo scoop giornalistico, cui si deve anche una certa notorietà del bene, nulla si è più saputo dello stato e delle sorti dell'area di via dell'Inviolatella.

Altri progetti sono stati presentati per il riutilizzo del terreno, ma si è trattato per lo più di soggetti privati, privi dei requisiti previsti dalla normativa. Alcune idee erano la realizzazione di un campo di addestramento per cani o di un maneggio. In ogni caso, oggi tutto è fermo.

8. Le buone pratiche

Per “buone pratiche” intendiamo semplicemente quei casi in cui la legge 109/96 è stata correttamente applicata. Cioè quei casi in cui i beni confiscati sono stati assegnati ad associazioni o cooperative con finalità sociali (o agli altri soggetti previsti dalla legge) e tali beni risultino essere utilizzati secondo quanto dichiarato in fase di assegnazione e dunque restituiti alla società. Dal presente monitoraggio sono emersi 32 beni riutilizzati secondo le finalità di legge, che rappresentano il 27,3% dei beni monitorati.

Il primo “utilizzo virtuoso” da segnalare è sicuramente quello dello stabile sito in **Via IV Novembre, 98** a Roma, assegnato nel 2003 a **Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie**. (www.libera.it) La palazzina, al centro della città, venne confiscata nel 1994 a Michele Zaza, camorrista di primo piano che la usava per riunioni di affari e appuntamenti di piacere. Ora è il cuore pulsante della più grande associazione e rete di associazioni antimafia in Italia e all'estero. I sette piani di questo edificio stretto che si sviluppa in verticale (ogni piano ha una sola stanza), è pieno di attività e lavoro, in tutti i giorni feriali e spesso anche in quelli festivi, con riunioni delle associazioni che aderiscono a Libera, incontri organizzativi e mille telefonate in entrata e in uscita che servono a tenere attiva la rete sul territorio.

Nel II Municipio abbiamo riscontrato l'utilizzo del bene sito in **Via Dalmazia, 25** assegnato alla Casa Famiglia Rosetta, che accoglie minori con disagio familiare: www.casarosetta.it

Nel VI Municipio incontriamo il Nuovo Cinema Aquila, in **Via L'Aquila, 66** assegnato alla Coop. Sociale Sol.Co Roma per svolgere attività per la cinematografia: www.cinemaquila.com.

Nel Municipio VIII, uno dei territori di Roma che più avrebbero bisogno di politiche sociali, abbiamo il caso della **Collina della Pace**, casale con annesso parco, cui abbiamo dedicato una scheda a parte al paragrafo seguente, perché fa capire quanto può essere lungo e faticoso procedere al riutilizzo sociale dei beni confiscati, ma come sia possibile riuscirci anche grazie alla mobilitazione popolare.

Nel IX Municipio, in **via Oderzo 34**, un appartamento con annessi due locali generici e un posto auto sono stati assegnati nel 2001 ad Archè Onlus, associazione di volontariato sull'assistenza e la prevenzione del disagio giovanile. L'associazione è riuscita a utilizzare effettivamente il bene solo nel 2008, poiché illecitamente occupato da parenti del prevenuto. Nonostante il faticoso percorso di liberazione del bene, ora l'appartamento è la sede romana di un'associazione che svolge un importante servizio sociale (www.arche.it).

Il X Municipio risulta quello con il maggior numero di beni riutilizzati, ben 9 sugli 11 presenti. Questo dato può aprire la riflessione sull'importanza di un'attenta politica, anche municipale, nell'iter di assegnazione dei beni confiscati.

Troviamo dunque in via **Decio Mure 43** Kasper Hauser, residenza per senza fissa dimora; in via **Tuscolana, 2068** la Coop. sociale il Solco, Coop. sociale New Horizon, che svolge attività di promozione sociale e inserimento lavorativo per soggetti svantaggiati; un capannone sito in **Via di Capannelle, 97** è stato assegnato invece alla Coop. soc. L'Edera, che si occupa di manutenzione del verde, minuteria urbana e raccolta differenziata per Ama, tramite l'inserimento lavorativo di detenuti ed ex detenuti. Un locale su strada sito in **via Caio Manilio, 15** è stato assegnato alla Comunità di Sant'Egidio, per l'assistenza agli indigenti.

In **via Tuscolana 695** c'è invece il locale assegnato nel 2001 alla Cooperativa sociale Seriate Ecologica "**Made in jail**", attiva dal 1988 in varie carceri italiane con percorsi di reinserimento lavorativo. La cooperativa produce felpe, t-shirt, cappellini e portachiavi a marchio "**Made in jail**" e il bene è stato assegnato per farne un punto vendita e informativo (www.madeinjail.com).

Nel Municipio XI, i sette beni confiscati e riutilizzati presenti riguardano tutti il complesso della "**Casa del jazz**", che comprende tre ville, un appartamento, un capannone, un box auto e un terreno agricolo per un valore complessivo stimato in poco meno di 10 milioni di euro, confiscato nel 2001 a Enrico Nicoletti, cassiere della banda della Magliana. Ora la Casa del Jazz, la cui realizzazione era stata affidata nel 2002 alla società Zetema, è un punto di riferimento per l'offerta musicale della città (www.casajazz.it).

Nel Municipio XV in **Via Aldobrandeschi 63** i 4 beni riutilizzati presenti (appartamento con locali annessi: cantina, locale generico e garage), sono sede dell'Associazione **Andrea Tudisco Onlus**, associazione di volontariato che offre assistenza ai bambini e alle loro famiglie per affrontare le problematiche relative a patologie di lungadegenza (www.assandreatudisco.org).

Nel Municipio XVII l'appartamento sito in **Via dei Gracchi 60**, confiscato alla banda della Magliana, è assegnato alla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone (www.fondazionefalcone.it), costituita a Palermo pochi mesi dopo la strage di Capaci attiva nello studio e nella prevenzione dei fenomeni criminali.

8.1 La Collina della Pace

La storia della Collina della Pace inizia nel 2001. Dieci anni fa, lo spazio verde ubicato nella Borgata Finocchio del Municipio VIII, fu confiscato alla mafia; Enrico Nicoletti, cassiere della Magliana, aveva costruito abusivamente un palazzo di sei piani per destinarlo ad albergo. Uno schiaffo all'illegalità a cui si è giunti grazie ad un'opera di sensibilizzazione svolta tra il 1994 e il 2002 dall'associazione culturale Contaminazione composta da alcuni giovani del quartiere, i quali

hanno voluto che l'area fosse destinata alla collettività per il verde pubblico e le attività sociali, in ottemperanza alla legge 109/96 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati) proposta da Libera, l'associazione fondata da don Luigi Ciotti. Un ruolo fondamentale per restituire ai cittadini una porzione di territorio usurpata per anni dalla malavita, è stato giocato con impegno costante dal Comitato di Quartiere Casilina 18. Riassumiamo con una cronistoria:

Aprile 2001: Primo incontro con Luigi Nieri (Assessore Periferie Comune Roma) presso Parrocchia (unico posto disponibile) sulle problematiche del territorio. Si stabilisce di programmare sul territorio degli incontri istituzioni-cittadini per un percorso partecipato alla progettazione concernente le strutture mancanti (ne sono stati fatti circa una decina).

Novembre 2002: Il CdQ Casilina 18 chiede ai cittadini di proporre alle istituzioni una bozza di progetto esprimendosi con un sondaggio che è distribuito in tre scuole del territorio. Il totale di schede esaminate è 2900.

Dicembre 2002: Incontro istituzioni-cittadini dove si rendono noti i risultati del sondaggio.

Aprile 2003: Incontro istituzioni-cittadini, sono esposti due progetti del dipartimento su parco e casali in base alle richieste dei cittadini e un progetto presentato dalla Technoarch Service 95 s.r.l. per la realizzazione di una piccola piscina e di un centro commerciale (una proposta che ha creato malcontento). Per alzata di mano, si accantona l'idea del centro commerciale e si sceglie il progetto: una biblioteca pubblica multimediale a livello universitario, una sala convegni 100 posti e sportelli di associazione culturali e non.

Maggio 2004: L'ecomostro è abbattuto. Viene mostrato ai cittadini il plastico del futuro parco.

Settembre 2004: Incontro della cittadinanza con Giancarlo Caselli, Don Ciotti e Beppe Grillo sul forte significato simbolico che riveste l'appropriarsi di spazi confiscati ai mafiosi e riutilizzati per fini sociali.

17 dicembre 2007: Inaugurazione della Collina della Pace, il parco è dedicato alla memoria di Peppino Impastato, morto ammazzato dalla mafia siciliana.

Aprile 2008: I casali sono finanziati nel Bilancio del Comune Roma.

Dicembre 2008: Sparisce il finanziamento dei casali sul Bilancio preventivo del Comune di Roma.

14 marzo 2009: Il Presidente del Municipio VIII, M. Lorenzotti, dichiara in un incontro tra cittadini e istituzioni (circa 100 persone) a Pantano Borghese che i casali saranno trasformati in centro d'aggregazione giovanile con l'aiuto della Curia vista la profonda amicizia con il Cardinale Baldini e il Vescovo Moretti, cancellando, di fatto, quanto stabilito dai cittadini in anni di politica partecipata e democratica.

12 ottobre 2009: Nella seduta consiliare dell'VIII Municipio, l'opposizione di centrosinistra propone il ripristino del progetto condiviso con i cittadini e il recupero dei finanziamenti (residuo di

1.400.000 euro). Il consiglio promuove all'unanimità.

20 ottobre 2009: Il Dott. Francesco Coccia, direttore del dipartimento XVI "Politiche per lo sviluppo delle periferie", conferma il ripristino dei finanziamenti e rivisita il progetto.

4 marzo 2010: Incontro con la commissione Lavori Pubblici del Comune di Roma. Hanno partecipato il presidente Giovanni Quarzo, Il vicepresidente Dario Nanni, il direttore del XVI° dipartimento Francesco Coccia e il presidente del CdQ Casilina 18 Luigi Di Bernardo. Oggetto dell'incontro: destinazione dei casali Collina della Pace. Il Dott. Coccia ha spiegato che il progetto rimarrà quello condiviso con i cittadini, ma sarà rivisitato. Il sondaggio tecnico è stato affidato a una ditta esterna, alla fine di febbraio 2010, e ha 60 giorni di tempo per fare il lavoro. La consegna è prevista per la fine del mese di aprile 2010. Il Dott. Coccia precisa che il progetto costerà 2.700.000 euro in meno, consentendo una diminuzione dei costi stimabili di circa un milione di euro, rispetto al precedente progetto. Tutti rappresentanti del comune di Roma presenti hanno accettato il ripristino dei finanziamenti. Il presidente del cd ha accettato con riserva, chiedendo che sia data comunicazione scritta dell'esito dell'incontro e proponendo di incontrarsi alla riconsegna del lavoro per verificare il progetto.

21 settembre 2010: Il Comitato di Quartiere Casilina 18 e una rappresentanza di cittadini della borgata Finocchio scendono in piazza per protestare contro la sospensione del servizio di manutenzione dell'area verde e del servizio di guardiani h24 sulla Collina della Pace. Tra il 13 e il 18 agosto 2010 erano arrivate le lettere di licenziamento per cinque guardiani (tre per le ore diurne, due per quelle notturne), il dipartimento XVI non aveva rinnovato i contratti e il 5 settembre lo stop è stato ufficiale. Dopo la sospensione del servizio di guardiania sono stati divelti i cancelli e le panchine, è stata rotta la fontana presente dentro il Parco e sono stati registrati atti di vandalismo soprattutto nelle ore notturne. Intanto, si vocifera che i fondi per la realizzazione del progetto sulla Collina della Pace sono spariti. Degli spazi verdi e del servizio di guardiania, si occupavano le cooperative sociali 'Biogeo', 'Solaria1' e 'Solaria2'. La sospensione di pulizia e guardiania del Parco si iscrive in un più ampio disegno di abbandono delle aree verdi voluto dall'amministrazione Comunale che ha tagliato i fondi, tanto che altri parchi in VIII Municipio sono in stato di abbandono.

Ottobre 2010: Il XVI dipartimento garantisce che i fondi ci sono, ripristina la pulizia del parco che, tuttavia, si riduce a 2 ore a settimana. Nelle stesse ore di pulizia viene effettuato anche il servizio di guardiania (240 euro al mese per i dipendenti che inizialmente si erano rifiutati di firmare il contratto), la ditta appaltatrice è sempre la Solara ma sotto un nome diverso. Il Comitato di quartiere Casilina 18 insiste: Serve guardiania h24. Dopo le porte in faccia ricevute dal Comune di Roma, una rappresentanza di cittadini si appella al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, lo fa provocatoriamente, ma riceve una risposta dal segretario del residente: "Il Presidente non ha poteri

in merito, ma insisterà con chi di dovere vista la natura e la storia della Collina della Pace”. A questo punto, diverse cariche istituzionali contattano il CdQ mostrando interessamento alla vicenda.

14 dicembre 2010: Il XVI dipartimento si presenta sulla Collina della Pace con una ditta interessata alla ristrutturazione dei casali e assicura che la cifra stanziata per il progetto sulla Collina c'è, non solo, non è stata ridotta come invece si era ipotizzato nella stagione primaverile 2010. Stando a quanto dichiarato dal XVI dipartimento, entro il 12 gennaio le ditte che concorreranno alla ristrutturazione dei casali dovranno presentare un capitolato, in seguito occorrerà 1 mese di valutazione. I lavori avranno inizio tra ottobre 2011 e gennaio 2012.

9. Le proposte

Promozione dell'uso sociale, trasparenza, monitoraggio: sono queste le priorità che emergono dal lavoro svolto sui beni confiscati a Roma e in alcuni comuni della Provincia. Ancora oggi, infatti, la presenza di questo patrimonio sottratto alle mafie è poco conosciuta e così pure la possibilità di destinarlo, come prevede la legge 109/96, a finalità sociali. Eppure questi beni, che andrebbero "adottati" dalle istituzioni sino dal momento del sequestro, possono rappresentare una risposta al deficit di strutture e servizi, sia degli enti locali che delle realtà associative e della cooperazione sociale. Un'opportunità che è davvero "delittuoso" non sfruttare fino in fondo, trasformando i simboli della penetrazione dei clan nel tessuto economico e sociale di Roma in altrettanti segni concreti di affermazione della legalità democratica.

È necessario definire, per queste ragioni, un vero e proprio sistema di gestione dei beni immobili sottratti ai clan, che veda impegnati, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, le istituzioni e la società civile. Questo sistema può avvalersi di strumenti e risorse già definite per legge (come l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e le norme regionali per il finanziamento degli interventi sui beni stessi) e può essere integrato con altre iniziative, articolate per ciascun livello istituzionale coinvolto, finalizzate a conseguire l'obiettivo del pieno ed effettivo riutilizzo sociale di tutti i beni sottratti ai clan nel comune e nella provincia di Roma. Le proposte che seguono non hanno certo la pretesa di essere esaustive, considerata l'ampia gamma di criticità che ostacola la piena attuazione della legge 109/96, ma rappresentano una traccia di lavoro su cui aprire un confronto:

1) Registro pubblico dei beni confiscati alle mafie: è il primo passo, fondamentale, per dare concretezza alle esigenze di trasparenza, monitoraggio e promozione dell'uso sociale dei beni. Il Registro deve essere gestito secondo un principio di prossimità (Municipi, Comuni, Provincia, Regione) ed articolato in base a quanto già previsto dall'Agenzia nazionale per i beni confiscati, che ne gestisce, come prevede la legge, la titolarità fino all'effettiva consegna del bene. Il Registro, ovviamente, deve essere consultabile on line;

2) Bando pubblico per l'assegnazione dei beni confiscati: ogni Comune o altro soggetto istituzionale destinatario di beni per finalità sociali (come la Provincia o la Regione) provveda alla pubblicazione di bandi per l'assegnazione dei beni confiscati, a cui possono partecipare i soggetti previsti dalla legge 109/96, attraverso i quali selezionare i progetti che presentano le caratteristiche migliori per garantire l'effettivo utilizzo sociale dei beni;

3) Istituzione di uffici nel Comune e nella Provincia di Roma per la gestione, l'assegnazione e il monitoraggio dei beni confiscati: è fondamentale che il Comune e la Provincia si dotino di strutture ad hoc, visto il numero elevato di beni confiscati e di quelli sequestrati (nel caso di Roma Capitale questa struttura esisteva e deve essere effettivamente riattivata);

4) Definizione di bandi provinciali per la promozione dell'uso sociale dei beni: sarebbe estremamente utile se la Provincia di Roma, come già fatto dalla Regione, individuasse linee di finanziamento per la ristrutturazione di beni da destinare ad attività sociali e il sostegno a chi li gestisce;

5) Immediata attuazione della legge regionale che istituisce l'Abecol (l'Agenzia per i beni confiscati nel Lazio), con la nomina del direttore e l'individuazione del personale di staff;

6) Continuità nei finanziamenti regionali previsti per gli interventi in favore dell'uso sociale dei beni confiscati.

Queste sei proposte, se accolte dalle diverse istituzioni a cui sono indirizzate, consentirebbero di definire quel sistema di gestione dei beni confiscati cui si è già fatto cenno. Nel Lazio (sesta regione in Italia per numeri di beni confiscati) e in particolare in provincia di Roma (al settimo posto della classifica nazionale per numero di beni) si realizzerebbe una rete istituzionale, la prima del genere in Italia, con procedure certe e risorse disponibili, che vedrebbe coinvolte: l'Agenzia nazionale dei beni confiscati e la Prefettura di Roma; la Regione Lazio attraverso l'Abecol; la Provincia di Roma tramite l'Ufficio per i beni confiscati; il Comune di Roma sempre tramite l'Ufficio dei beni confiscati e la sua articolazione a livello municipale (ovviamente in quei Municipi dove si concentra il maggior numero di beni. È un impegno ampiamente giustificato dalla rilevanza e dalla complessità del problema, dal trend crescente di beni sottratti alle mafie, dalle disfunzioni che si registrano, come dimostrato anche dai dati e dalle storie raccolte in questo dossier. Ancora oggi, vale la pena ricordarlo, circa il 20 per cento dei beni (tra quelli in gestione all'Agenzia nazionale, quelli destinati ma non consegnati, quelli consegnati ma vuoti o peggio ancora occupati) non è riutilizzato secondo quanto previsto dalla legge 109/96. Uno spreco di legalità e di opportunità che davvero non possiamo permetterci.

Appendice

Il quadro normativo

1. Dall'aggressione ai patrimoni mafiosi al riutilizzo sociale dei beni confiscati.

1.1. Cenni storici: le tappe fondamentali della legislazione antimafia.

Prima dell'adozione della **l. 13 settembre 1982, n. 646**, *Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575*. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia – nota come **Legge Rognoni-La Torre**, dai nomi dei proponenti, Virginio Rognoni, allora Ministro dell'Interno, e Pio La Torre, segretario regionale del PCI in Sicilia, v. *infra*; la cui approvazione intervenne, tuttavia, solamente dopo l'uccisione dello stesso Pio La Torre e del suo collaboratore Rosario di Salvo, nonché dopo quella del Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro –, nel Codice penale non era contemplato il reato di associazione di stampo mafioso, né il nostro ordinamento prevedeva lo strumento delle misure di prevenzione di natura patrimoniale, mediante cui approntare un'efficace azione di contrasto al potere economico delle mafie derivante dall'ingente accumulazione illecita di beni e capitali.

Difatti, la **l. 27 dicembre 1956, n. 1423**, recante *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*, si limitava ad applicare alcune misure di prevenzione di natura personale (diffida; sorveglianza speciale della pubblica sicurezza; obbligo di soggiorno in un determinato comune) nei confronti di persone che fossero abitualmente o notoriamente dedite a traffici illeciti, che vivessero abitualmente, anche in parte, con il provento di tali attività, e in via generale nei confronti di persone pericolose per la sicurezza pubblica.

Dopo la strage di Ciaculli del 1963 – secondo una logica emergenziale che ha quasi sempre caratterizzato, purtroppo, la storia della legislazione antimafia – venne approvata la **l. 31 maggio 1965, n. 575** *Disposizioni contro la mafia* (per l'attuale titolo della legge v. il testo vigente, riportato *infra*, § 2. *Testi legislativi*), con la quale si sancì l'applicabilità, su proposta anche dei Procuratori della Repubblica, delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, previste dalla l. n. 1423/1956, nonché dell'obbligo di soggiorno in comuni differenti da quelli di abituale residenza, agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, in base alla pericolosità sociale dei soggetti stessi. Tali misure permanevano, tuttavia, nell'ambito della mera **limitazione della libertà personale** delle persone indiziate di far parte del sodalizio mafioso, senza prevedere alcun strumento che ne colpisse le illecite ricchezze accumulate. Inoltre, nella legge non era stata inserita alcuna definizione che delineasse il contenuto concreto dell'appartenenza alle associazioni mafiose e quindi la nozione del relativo reato.

La **Legge Rognoni-La Torre** colmò le gravi lacune presenti in materia definendo in modo chiaro il reato di *Associazione di tipo mafioso*, attraverso l'inserimento nel Codice penale dell'articolo **416-bis** (si riportano di seguito gli originari terzo e settimo comma dell'articolo, per il testo vigente v. § 2. *Testi legislativi*): «*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. [...] – Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere e di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare*».

Nella definizione del reato veniva posto finalmente in evidenza il profilo economico-finanziario del sodalizio mafioso, si introduceva la **confisca obbligatoria dei patrimoni dei soggetti condannati per associazione mafiosa** e, attraverso le modifiche apportate dalla stessa

Legge Rognoni-La Torre alla citata l. 575/1965, si introducevano nell'ordinamento le **misure di prevenzione patrimoniali**, mediante le quali procedere al sequestro e poi alla confisca dei beni dei quali la persona indiziata di appartenere alla associazione mafiosa risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, nonché dei beni dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza; inoltre, qualora vi sia il pericolo che i beni possano essere dispersi sottratti o alienati, la confisca può essere preceduta dal sequestro.

La legge Rognoni-La Torre, tuttavia, disponeva in via generale la devoluzione dei beni confiscati allo Stato, e quindi si pose ben presto la questione della **gestione dei beni sequestrati e della destinazione dei beni confiscati**. Un primo tentativo di intervento in tale ambito è costituito dal **decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230**, convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 1989, n. 282, con il quale si introdusse la figura dell'**amministratore** che aveva il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, nominati entrambi dal tribunale contestualmente all'emanazione del decreto di sequestro. Con riferimento alla destinazione dei beni immobili e dei beni costituiti in azienda confiscati, si prevedeva che l'Intendente di finanza formulasse (acquisita dall'ufficio tecnico erariale la stima del valore dei beni, informatone il prefetto, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato dall'intendente di finanza e dal sindaco del comune in cui si trova l'immobile o ha sede l'azienda e con la partecipazione dell'amministratore) al Ministro delle finanze proposte motivate. La proposta poteva riguardare la conservazione del bene al patrimonio dello Stato e la relativa utilizzazione, il trasferimento a titolo gratuito ad altro ente pubblico per essere destinato al perseguimento dei fini istituzionali o, per i beni costituiti in azienda, la cessione anche a titolo gratuito a società e imprese a partecipazione pubblica per la continuità produttiva e occupazionale. La proposta **poteva anche contemplare la vendita**, a soggetti che ne avessero fatto richiesta, ovvero la liquidazione dei beni.

Tali disposizioni, a differenza, di quanto poi disporrà la **l. 109/1996** (v. *infra*) presentava indubbi limiti, costituiti da un procedimento troppo complesso e farraginoso, in cui intervenivano numerosi soggetti, dalla previsione della possibilità di procedere alla vendita, e non contemplava il riutilizzo sociale dei beni (per le vigenti disposizioni in tema di gestione e destinazione, v. § 1.4.5).

Successivamente, con la **legge 19 marzo 1990, n. 55**, per rendere più efficace il contrasto all'economia mafiosa, si amplia il novero dei destinatari delle misure di prevenzione patrimoniali, includendo quei soggetti dediti ad attività illecite riconducibili agli interessi economici mafiosi, ovvero coloro che sono indiziati di appartenere ad associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, persone che si ritenga vivano abitualmente dei proventi di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e contrabbando.

Nell'estate delle stragi avvenute a Capaci e in Via D'Amelio, nelle quali furono uccisi i giudici Falcone e Borsellino, e i loro agenti di scorta, per contrastare la recrudescenza dell'attacco mafioso allo Stato, venne approvato il **decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306**, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356, *Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa* (per ulteriori ragguagli su tale d.l., con riferimento all'art. 12-*sexies*, recante "*Ipotesi particolari di confisca*" v. § 1.3; per il testo vigente v. § 2. *Testi legislativi*), con il quale, si provvedeva, tra gli altri interventi, ad ampliare i poteri del Procuratore della Repubblica/questore, in particolare, nell'ambito delle **attività economiche, comprese quelle imprenditoriali**, con la possibilità di disporre da parte del tribunale la **sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni** utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività economiche, nel caso ricorrano sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di tali determinate attività siano direttamente o indirettamente sottoposte alle condizioni di intimidazione di assoggettamento previste dall'art. 416-*bis* del codice penale o che possano, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta

o applicata una delle misure di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per delitti di associazione mafiosa, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, e non ricorrano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione. Gli organi citati possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche sulle predette attività, con l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

Nel 1994-1995, **Libera**, proseguendo nel solco tracciato dalla Rognoni-La Torre, promuove una mobilitazione collettiva, con la campagna "*Le mafie restituiscono il maltolto*", attraverso la quale si perviene alla raccolta di un milione di firme per una legge di iniziativa popolare, che diventerà poi la legge **7 marzo 1996, n. 109**, nella quale sono contenute norme atte allo snellimento delle procedure di sequestro e confisca dei beni mafiosi, eliminando il parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché riducendo i soggetti coinvolti. Soprattutto con tale legge si introducono le disposizioni sul **riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie**, con l'indicazione di scansioni temporali precise per l'assegnazione (v. § 1.4.6).

La restituzione alla collettività di quanto è stato illecitamente sottratto dalle organizzazioni mafiose con l'intimidazione e la violenza diviene lo strumento cardine di un'efficace azione di contrasto alle mafie, che non si limiti all'ambito repressivo, ma coniughi il profilo culturale, sociale e preventivo. La collettività diviene protagonista del riscatto e dello sviluppo sociale ed economico di quello stesso territorio prima assoggettato al controllo mafioso, soprattutto attraverso la creazione di lavoro pulito: lavoro che non sia più elargito come favore, ma finalmente riconosciuto come diritto fondamentale, in consonanza con quanto disposto dalla Costituzione, nella quale il lavoro è il valore fondante della nostra Repubblica.

Si segnala che, purtroppo, in sede di discussione parlamentare della legge venne stralciata la norma che prevedeva la confisca dei patrimoni illeciti derivanti dalla **corruzione** e l'applicazione dell'uso sociale agli stessi (per maggiori ragguagli v. § 1.3, anche con riferimento alla recente campagna di raccolta firme "*Per il bene comune i corrotti restituiscano ciò che hanno rubato*" – promossa, nel dicembre 2010, da Libera e da Avviso pubblico).

La **legge 109/1996**, in particolare, ha:

a) migliorato le norme relative alla figura dell'**amministratore giudiziario**, richiedendo che lo stesso abbia una comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati;

b) configurato una **distinzione** della disciplina di destinazione in base alla **tipologia dei beni** (beni immobili, beni mobili, beni aziendali), al fine di garantire un efficace e tempestivo riutilizzo sociale dei beni (v. § 1.4.5).

c) previsto l'istituzione di un **fondo prefettizio**: le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili, dei titoli, dal recupero di crediti personali, dall'affitto o vendita o liquidazione dei beni aziendali, che affluiscono a tale fondo, sono destinate a finanziare i progetti di gestione e riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati. Purtroppo tali fondi, con gestione annuale, sono stati previsti solo per tre anni (1997-1999);

d) disposto l'istituzione, con decreto ministeriale, di una **banca dati**, per effettuare il monitoraggio permanente dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato dei procedimenti di sequestro, confisca, assegnazione dei beni.

Successivamente alla l. 109/1996, sono intervenute molteplici e spesso disorganiche novelle normative che hanno modificato il quadro legislativo. Tra questi interventi, si segnala, in particolare la reintroduzione, con la **legge finanziaria 2010**, dell'opzione di procedere, seppur sulla base di precisi presupposti e con alcune limitazioni, alla **vendita** dei beni immobili. Tale possibilità

costituisce un'ombra sul riutilizzo sociale dei beni confiscati, in quanto si muove da una prospettiva che preferisce liberarsi di tali beni considerandoli un peso e uno strumento per fare affluire risorse nelle casse dello Stato, mettendo in secondo piano la straordinaria opportunità che i beni confiscati, attraverso il loro riutilizzo sociale, costituiscono per i territori: quella di sviluppare la cultura della partecipazione democratica, di divenire elemento di inclusione socio-lavorativa, di costruire modelli di sviluppo locale sostenibile. Inoltre l'opzione della vendita – come evidenziato da Libera nella campagna “*Niente regali alle mafie: i beni confiscati sono cosa nostra*” del dicembre 2009 – presenta il rischio che vengano vanificati tutti gli sforzi per sottrarre i patrimoni illeciti alle mafie: i beni confiscati potrebbero essere riacquistati, tramite prestanome o mediante società fittizie, dagli stessi soggetti riconducibili al sodalizio mafioso, in quanto in territori nei quali sussistono forti condizionamenti del potere mafioso difficilmente le aste pubbliche potrebbero essere impermeabili a tali condizionamenti (per maggiori ragguagli sulla normativa in tema di vendita dei beni immobili, v. *infra* § 1.4.5).

Si rinvia ai paragrafi che seguono per un'ampia trattazione della normativa attualmente vigente. Si anticipa che con il decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2010, n. 50, è stata istituita l'**Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**, la quale in via generale, provvede all'amministrazione dei beni confiscati, anche in via non definitiva, e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (v. *infra*, §§ 1.4.1 ss.).

1.2. Le misure di prevenzione.

1.2.1. Ambito di applicazione della normativa antimafia (art. 1 legge 575/1965).

Le disposizioni relative alle **misure di prevenzione personali e patrimoniali**, all'amministrazione, destinazione e riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati sono contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e **si applicano nei confronti dei soggetti indiziati**:

a) di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso (misure di prevenzione *ante delictum*);

b) di uno dei reati di competenza delle Direzioni distrettuali e del Procuratore nazionale antimafia (previsti dall'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., come, da ultimo, modificato dalla l. 136/2010) (misure di prevenzione *post delictum*, ma prima della condanna definitiva; v. anche § 1.3.2, in tema di confisca di valori ingiustificati), ovvero:

– associazione di stampo mafioso (art. 416-*bis*), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis*, delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose;

– associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di schiavismo (art. 416, sesto comma, c.p.);

– associazione per delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata a commettere i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

– associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. 309/1990);

– attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/2006 – T.U.

ambientale).

- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* d.P.R. n. 43/1973 – T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale);
- riduzione o mantenimento in schiavitù/servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).

c) del delitto di trasferimento fraudolento di valori (v. art. 12-*quinquies*, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, in § 2. *Testi legislativi*).

1.2.2. Misure di prevenzione personali (art. 2 legge 575/1965; legge 1423/1956).

Quando sussistono *indizi* che correlano il soggetto all'associazione mafiosa e alla commissione dei reati indicati all'art. 1 l. 575/1965 (v. *supra* § 1.2.1)

- il Procuratore nazionale antimafia,
- il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona (sede della Direzione distrettuale antimafia),
- il questore,
- il direttore della DIA (Direzione investigativa antimafia) (competenza introdotta dal d.l. n. 92/2008),

sono abilitati a proporre la misura di prevenzione della **sorveglianza speciale di pubblica sicurezza o dell'obbligo di soggiorno** nel comune di residenza o di dimora abituale di cui all'art. 3 l. n. 1423/1956.

Di recente, con la l. 13 ottobre 2010, n. 175, modificando l'art. 10 l. 575/1965 (v. § 2. *Testi legislativi*), si è stabilito che *alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaga elettorale*, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale (a partire dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto).

1.2.3. Misure di prevenzione patrimoniali (artt. 2-bis e 2-ter legge 575/1965).

Le **indagini economico-patrimoniali** possono essere esperite nei confronti dei soggetti *indiziati* di appartenere ad associazioni di tipo mafioso e degli altri reati indicati nel succitato art. 1 della l. n. 575/1965 (v. §1.2.1).

Gli organi abilitati a disporre tali indagini sono:

- il Procuratore della Repubblica;
- il questore territorialmente competente;
- il direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA) (competenza introdotta dal d.l. 92/2008).

Tali organi procedono (anche a mezzo della Guardia di Finanza/Polizia Giudiziaria) a effettuare indagini su:

- tenore di vita;
- disponibilità finanziarie;
- attività economiche esercitate, al fine anche di individuare le fonti di reddito;
- eventuale titolarità di licenze, autorizzazioni, concessioni o abilitazioni all'esercizio di attività

imprenditoriali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, beneficio di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

Nello svolgimento delle indagini, le stesse autorità possono richiedere (direttamente o a mezzo di ufficiali o enti di P.G.) ad ogni ufficio della Pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio, nonché a imprese ed enti, ogni tipo di informazioni e copia della documentazione ritenuta utile (v. il comma 6 dell'art. 2-bis l. 575/1965).

L'accertamento tende a verificare in generale la **consistenza patrimoniale e reddituale non solo del soggetto indiziato, ma anche delle persone allo stesso correlate da relazioni di parentela, convivenza, di partecipazione o d'affari**, e più precisamente:

- *componenti del nucleo familiare* (coniuge, figli, coloro che negli ultimi 5 anni hanno convissuto con il soggetto indiziato);
- *persone fisiche e giuridiche, società, consorzi od associazioni*, del cui patrimonio il soggetto indiziato risulti disporre, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente (ad es. beni fittiziamente intestati).

Le *misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto* per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli *eredi o comunque degli aventi causa* (v. comma 6-bis dell'art. 2-bis l. 575/1965, come modificato nel 2008).

Accertamenti fiscali. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata *sentenza di condanna anche non definitiva* per taluno dei reati attribuiti alla competenza della direzione distrettuale antimafia (v. l'elenco dei delitti riportato al § 1.2.1) o per il delitto di trasferimento fraudolento di valori, ovvero sia stata disposta, con *provvedimento anche non definitivo*, una *misura di prevenzione* il **nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza** può procedere alla **verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari** e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di **verificare l'osservanza** della disciplina dei **divieti autorizzatori, concessori o abilitativi** di cui all'art. 10 l. 575/1965. Le predette indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sottoposti alle misure suindicate e nei confronti di imprese, società e consorzi con di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (v. art. 25 l. 646/1982 – Legge Rognoni-La Torre – come modificato dalla l. 136/2010).

a) Sequestro preventivo (art. 2-ter legge 575/1965).

Il **tribunale può ordinare con decreto motivato il sequestro dei beni** del soggetto nei cui confronti è iniziato il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione quando:

– **il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta** (il livello da cui si deduce la sperequazione dei beni posseduti rispetto alla capacità reddituale del soggetto è dato dal confronto tra:

incrementi patrimoniali + reddito consumato → *reddito legittimamente prodotto*, con riferimento ad un lasso di tempo determinato, normalmente gli ultimi 5 anni);

– **sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.** Si intende perseguire i soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, mediante l'acquisizione da parte dello Stato del patrimonio che, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, sia il frutto dell'illecita attività da essi posta in essere. Pertanto, il sequestro si estende a tutti quegli strumenti di produzione e a quei beni che siano stati acquisiti o creati con mezzi finanziari di provenienza illecita. Qualora si lasciassero nella disponibilità dell'indiziato beni realizzati o strumenti produttivi acquisiti con attività formalmente legali, ma iniziate o proseguite grazie all'impiego di risorse finanziarie o di altre utilità di illecita provenienza, si verrebbe ad un sostanziale svuotamento delle finalità proprie della legge.

b) Sequestro anticipato/cautelativo (art. 2-bis, comma 4, legge 575/1965).

Nel corso degli anni si sono verificati notevoli inconvenienti dovuti al fatto che alle indagini patrimoniali non segue immediatamente il sequestro, adottato dal Tribunale nel corso del procedimento: il soggetto indiziato conosce in anticipo, ufficialmente attraverso l'inizio del procedimento, del rischio cui sono esposti i propri beni e poteva effettuare alienazioni, donazioni o occultamenti. Per contrastare tale eventualità, è stato introdotto il **sequestro anticipato/cautelativo**:

– *presupposti*: quando vi sia **pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti o alienati**;

– *soggetti proponenti*: il Procuratore della Repubblica o il questore, nell'avanzare la proposta di sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione, possono richiedere al Presidente del Tribunale di disporre anticipatamente il sequestro dei beni, prima della fissazione dell'udienza;

– *procedura*: il Presidente del Tribunale provvede entro 5 giorni dalla richiesta con decreto motivato; il sequestro perde efficacia se non convalidato dal Tribunale entro 30 giorni dalla proposta).

c) Sequestro e confisca per equivalente.

La disposizione che permette di disporre il sequestro preventivo non aveva completamente fugato il suddetto pericolo, poiché nel lasso di tempo che intercorre tra l'inizio delle indagini e la loro conclusione, nonché l'inoltro della proposta, in ipotesi di accertamenti complessi, l'indiziato di mafia potrebbe avere comunque il tempo di chiudere conti correnti, svuotare cassette di sicurezza, ecc., per sottrarre al sequestro ingenti risorse di illecita provenienza.

Al fine di evitare la sottrazione di tali patrimoni, si è disposto che se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae o occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca su di essi, **il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente**. Tali disposizioni si applicano, analogamente, qualora i beni siano stati trasferiti a terzi in buona fede (v. nuovo decimo comma dell'art. 2-ter l. 575/1965, inserito dal d.l. 92/2008).

d) Applicazione della misura di prevenzione e confisca dei beni.

Contestualmente all'applicazione della misura di prevenzione **il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati** di cui il soggetto:

– **non possa giustificare la legittima provenienza**;

– anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in **valore sproporzionato al proprio reddito**, dichiarato ai fini delle imposte sul

reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere **frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego**.

Invece, quando si accerti che taluni beni sono stati **fittiziamente intestati o trasferiti a terzi**, il giudice, con la sentenza che dispone la confisca, dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Si presumono fittizi (fino a prova contraria):

- i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
- i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Nel caso di *indagini complesse*, il provvedimento di confisca può essere emanato entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale.

Per la *confisca per equivalente*, v. quanto detto a proposito del sequestro *sub* lett. c); per quanto concerne il provvedimento adottato in sede di procedimento penale v. § 1.3.

e) Divieti, decadenze, sospensioni (art. 10 l. 575/1965).

Le persone alle quali sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione sono soggette ad una serie di divieti, decadenze e sospensioni, in particolare:

i) non possono ottenere: licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonimi all'ingrosso; altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

ii) non possono concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera;

iii) decadono di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni indicate al punto i). Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

I divieti e le decadenze operano anche nei confronti di:

- *chiunque conviva* con la persona sottoposta alla misura di prevenzione;
- *imprese, associazioni, società e consorzi* di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi (in tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni).

Se sussistono motivi di particolare gravità anche *nel corso del procedimento di prevenzione*, il tribunale può disporre in via provvisoria i divieti suindicati e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti citati. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice precedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

f) *Sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni (artt. 3-quater e 3-quinquies l. 575/1965).*

L'istituto della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è stato introdotto – ad opera del d.l. 306/1992 – al fine di rafforzare l'aggressione ai patrimoni mafiosi, colpendo situazioni di *contiguità* con gli interessi delle mafie stesse, che si manifestino nella gestione di determinate attività economiche.

L'elemento qualificante dell'istituto risiede nel fatto che **si estende il contrasto anche a coloro che**, pur non essendo direttamente riconducibili alle associazioni mafiose, **attraverso la gestione di attività economiche agevolino i soggetti indiziati di appartenere al sodalizio mafioso ovvero nel caso in cui tali attività economiche siano soggette alle condizioni di intimidazione di tipica matrice mafiosa.**

A seguito degli accertamenti economico-patrimoniali condotti nell'ambito del procedimento di prevenzione o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, quando ricorrono:

1) *sufficienti indizi* per ritenere che l'esercizio di determinate *attività economiche*, comprese quelle imprenditoriali,

– sia direttamente o indirettamente sottoposto alle *condizioni di intimidazione o di assoggettamento derivanti dall'associazione di stampo mafioso*, previste dall'articolo 416-bis ovvero

– possa, comunque, *agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per i delitti di associazione di stampo mafioso*, o dei c.d. reati "spia", ovvero di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione,

il procuratore della Repubblica, presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche (da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria) sulle predette attività. Chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, ha l'obbligo di giustificarne la legittima provenienza;

2) *sufficienti elementi* per ritenere che il *libero esercizio delle attività economiche agevolate l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione ovvero di persone sottoposte a procedimento penale* per taluno dei delitti suindicati, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

Tale sospensione ha carattere provvisorio: è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato.

Per quanto riguarda la *gestione* di tali beni, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservando, in quanto applicabili, le norme previste per l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati a seguito di misura di prevenzione.

Infine, qualora vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il **sequestro**.

1.3. Confisca dei beni a seguito di procedimento penale.

1.3.1. La confisca nelle disposizioni del codice penale.

a) Confisca: in genere.

Nel nostro ordinamento, nell'ipotesi di condanna all'esito di un procedimento penale (ovvero *condanna definitiva*) (e di applicazione della pena su richiesta, in base a quanto disposto dal vigente art. 445, comma 1, c.p.p.), l'**art. 240** del codice penale prevede:

la **confisca facoltativa** (primo comma) delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il *profitto*;

la **confisca obbligatoria** (secondo comma) delle cose che costituiscono il *prezzo* del reato.

Con riferimento ai **concetti di «profitto» e «prezzo» del reato**, si precisa quanto segue (in base all'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, v. in particolare la sentenza n. 38691 del 2009):

il **profitto** a cui fa riferimento l'art. 240, primo comma, c.p. deve essere identificato col *vantaggio economico* ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al «prodotto» e al «prezzo» del reato; all'espressione «vantaggio economico», va attribuito il significato di «beneficio aggiunto di tipo patrimoniale» (v. Cass. pen., Sez. Un., n. 1811 del 1993; n. 9149 del 1996; n. 26654 del 2008; cfr. Cass. pen., Sez. Un., nn. 29951 e 29952 del 2004). Il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente (v. Cass. pen., Sez. Un., n. 26654 del 2008): occorre cioè una correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito (v. Cass. pen., Sez. Un., n. 920 del 2004). Con riferimento alla confisca «diretta» (c.d. di proprietà) del profitto della concussione (v. Cass. pen., Sez. Un., n. 10280 del 2008), è stato ricompreso nella nozione di profitto anche il bene acquistato con il denaro illecitamente conseguito attraverso il reato, sottolineando che tale reimpiego deve comunque essere «causalmente» ricollegabile al reato e al profitto «immediato» dello stesso.

il **prodotto** è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato, ovvero il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita (v. Cass. pen., Sez. Un., n. 9149 del 1996, cit., e Cass. pen., Sez. Un., n. 10280 del 2008, cit.).

il **prezzo** va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito e costituisce quindi un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., n. 9149 del 1996, cit.).

b) Confisca prevista per il reato di associazione di stampo mafioso.

Ai sensi del comma settimo dell'**art. 416-bis c.p.**, nei confronti del condannato per associazione di stampo mafioso è prevista la **confisca obbligatoria** delle cose che:

– servirono o furono destinate a commettere il reato;

– ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

V. anche il successivo § 1.3.2.

c) Confisca dei beni per alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, tra i quali i delitti di corruzione e concussione.

L'art. 322-ter del codice penale – inserito dalla legge 29 settembre 2000, n. 300, recante esecuzione di importanti convenzioni internazionali in tema di lotta alla corruzione e frodi comunitarie – :

1) al primo comma, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta **per i reati previsti dagli articoli da 314 a 320 c.p.** (*alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione* – anche se commessi da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322-bis –, *ovvero* peculato, peculato mediante profitto dell'errore altrui, malversazione ai danni dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, **concussione**, **corruzione** per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di corruzione e concussione), dispone:

– la **confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato** ovvero, quando questa non è possibile,

– la **“confisca per equivalente”** (v. anche il § 1.3.2). Come evidenziato dalla giurisprudenza, la previsione di cui all'art. 322-ter c.p. – introducendo la confisca per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione – prevede che *la confisca possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca* (Cass. pen., sez. VI, n. 24633 del 2006). È stato inoltre precisato che «la previsione della “confisca per equivalente” [...] è rivolta a superare gli ostacoli e le difficoltà per la individuazione dei beni in cui si “incorpora” il profitto iniziale, nonché ad ovviare ai limiti che incontra la confisca dei beni di scambio o di quelli che ne costituiscono il reimpiego.

Ciò comporta che la stessa confisca per equivalente – alla quale è funzionale il sequestro preventivo di ciò che a tale provvedimento ablativo può essere soggetto all'esito del procedimento – può riguardare (a differenza dell'ordinaria confisca prevista dall'art. 240 c.p., che può avere ad oggetto soltanto cose direttamente riferibili al reato) beni che, oltre a non avere alcun rapporto con la pericolosità individuale del reo, neppure hanno alcun collegamento diretto con il singolo reato» (Cass., Sez. Un., n. 38691/2009; cfr. Cass., Sez. Un., n. 41936/2005). «La *ratio* dell'istituto è quella di privare il reo di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume “i tratti distintivi di una vera e propria sanzione”» (Cass., Sez. Un., n. 38691/2009, cit.; cfr. Cass. pen., sez. VI, n. 24633 del 2006, cit.). Si precisa, però, che allo stato attuale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, aderendo all'indirizzo giurisprudenziale prevalente, ancorato al dato letterale della norma, ha escluso l'applicabilità della confisca (e quindi del sequestro preventivo) per equivalente in relazione al «profitto» del delitto di cui all'art. 314 c.p. (peculato), dovendo ritenersi limitata, invece, al solo «prezzo» del reato (Cass., Sez. Un., n. 38691/2009, cit.).

Sebbene, difatti, nella **normativa comunitaria**, sia la nozione di «prezzo sia quella di «profitto» possono ricomprendersi all'interno del più ampio concetto di «provento» del reato e per il giudice sussista l'obbligo di interpretazione «conforme» della normativa nazionale al diritto dell'Unione Europea e alle Convenzioni internazionali, tuttavia tale obbligo non può condurre – secondo quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale – all'adozione di una pronuncia che comporti

effetti costitutivi o peggiorativi della responsabilità penale, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore (in base all'art. 25 , secondo comma, della Costituzione). Pertanto le Sezioni Unite hanno ritenuto che la decisione-quadro del Consiglio dell'Unione Europea relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005/212/GAI) del 24 febbraio 2005 – con la quale è stata demandata agli Stati membri l'adozione, entro il 15 marzo 2007, delle «misure necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni il cui valore corrisponda a tali proventi» (qualificandosi come «provento» «ogni vantaggio economico derivato da reati» – non possa essere adoperata per adottare un'interpretazione estensiva del primo comma dell'art. 322-ter, e pertanto la confisca per equivalente al profitto del reato è inoperante nelle ipotesi ivi previste. La Suprema Corte ha, infine, precisato che risulta evidente «la simultanea coesistenza di una congerie di norme settoriali, non coordinate tra loro, in cui l'istituto della confisca per equivalente viene previsto, in modo altalenante, talvolta in termini perspicui ed efficienti e tal'altra, invece, senza un efficace spazio di operatività. Nè mancano profili di contraddittorietà, come può rilevarsi, ad esempio, attraverso la constatazione che, mentre per le persone fisiche condannate per i delitti richiamati dall'art. 322 ter c.p., comma 1, non può farsi luogo alla confisca per equivalente del profitto, ciò risulta invece ammesso nei confronti dell'ente eventualmente coinvolto in relazione agli stessi fatti [v. art. 19 d.lgs. 231/2001, n.d.r.]. Si pone perciò la necessità che il legislatore provveda a disciplinare in modo sistematico tutte le ipotesi di confisca obbligatoria e di confisca per equivalente, già previste con norme frammentarie e prive di coordinamento. A fronte, però, di una disposizione normativa che limita inequivocabilmente la confisca per equivalente al solo "prezzo" del reato, va ribadito che questa Corte non può pervenire ad una non consentita estensione "in malam partem" del dettato legislativo» (Cass., Sez. Un., n. 38691/2009, cit.).

2) al secondo comma, per il delitto di cui all'**art. 321 c.p.**, rubricato "*Pene per il corruttore*", c.d. **corruzione attiva**, anche se commesso da membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri di cui all'art. 322-bis:

- *la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto* salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando questa non è possibile,
- *la confisca per equivalente*, più precisamente *la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio* (o agli altri soggetti suindicati delle Comunità europee e di Stati esteri) (v. anche il § 1.3.2).

1.3.2. Confisca di valori ingiustificati. Estensione dell'ambito di applicazione delle norme in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste per le misure di prevenzione (art. 12-sexies d.l. 306/1992).

Con l'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 – inserito dal d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1994, n. 501 (*Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati*), e poi novellato da provvedimenti successivi – sono state previste **particolari ipotesi di confisca, collegate al possesso ingiustificato di valori.**

Tali disposizioni hanno condotto progressivamente ad uniformare la disciplina della confisca nel procedimento penale a quella adottata per le misure di prevenzione, anche con riferimento alle fasi di amministrazione, destinazione e riutilizzo sociale.

Per i delitti tassativamente previsti dalla citata disposizione (v. *infra*), riconducibili, in via generale, alle attività illecite delle associazioni mafiose, nonché con riferimento a reati contro la

pubblica amministrazione, in particolare collegati ai fenomeni corruttivi, si procede alla confisca anche delle cose che non hanno un rapporto diretto con il reato accertato e per il quale la persona è stata condannata, ovvero della ricchezza che sia riferibile al reo e di cui lo stesso non riesca a giustificare la provenienza o che risulti sproporzionata rispetto a quanto ufficialmente dichiarato.

a) La confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in **valore sproporzionato al proprio reddito**, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, è disposta nei casi di *condanna o di applicazione della pena su richiesta* per:

– specifici *delitti contro la pubblica amministrazione*: Peculato; Peculato mediante profitto dell'errore altrui; Malversazione a danno dello Stato; Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; Concussione; Corruzione per un atto d'ufficio; Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; Corruzione in atti giudiziari; Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio; Istigazione alla corruzione; Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle comunità europee; Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio;

– *associazione di stampo mafioso*, delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;

– associazione per delinquere finalizzata a commettere reati di schiavismo; riduzione o mantenimento in schiavitù/servitù; tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi;

– associazione per delinquere finalizzata a commettere i reati di contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

– estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, usura, ricettazione, esclusi i fatti di particolare tenuità; riciclaggio, impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori;

– produzione, traffico, e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sostanze psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito delle stesse; delitto in materia di contrabbando

– delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

b) Con riferimento alla condanna per delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. **416-bis**, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, il giudice, qualora non sia possibile confiscare i valori ingiustificati in possesso del reo, ordina la **confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente**, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

c) Con la **legge finanziaria del 2007** (l. 296/2006) si è disposto (introducendo il comma 2-bis nel suddetto art. 12-sexies) che **le disposizioni in materia di amministrazione, destinazione e riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati** previste nell'ambito delle misure di prevenzione (articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies l. 575/1965) si applicano anche ai delitti relativi in senso ampio al fenomeno della **corruzione** (v. reati contro la p.a. citati *supra*).

Nel dicembre del 2010, Libera e Avviso pubblico hanno promosso la campagna *“Per il bene comune i corrotti restituiscano ciò che hanno rubato”*: giacché la dilagante corruzione minaccia il prestigio e la credibilità delle istituzioni, inquina e distorce gravemente l'economia, sottrae risorse

destinate al bene della comunità, corrode il senso civico e la stessa cultura democratica, si è avviata la raccolta di firme da inviare al Presidente Napolitano per chiedergli di intervenire, nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni, affinché il governo e il Parlamento ratifichino quanto prima e diano concreta attuazione ai trattati, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie in materia di lotta alla corruzione nonché alle norme, introdotte con la citata legge Finanziaria del 2007, per la confisca e l'uso sociale dei beni sottratti ai corrotti.

Il **d.l. 92/2008** (v. comma *2-quater* dell'art. 12-*sexies*) ha esteso la disposizione di cui al citato comma *2-bis* anche ai **c.d. reati spia**, ovvero ai delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, nonché ai delitti collegati al traffico illecito di stupefacenti.

A seguito, poi, delle innovazioni introdotte dal **d.l. 4/2010**, istitutivo dell'Agenzia nazionale, attualmente (ai sensi del comma *4-bis* dell'art. 12-*sexies*), **le disposizioni in materia di amministrazione, destinazione e riutilizzo sociale dei beni sequestrati e confiscati** (artt. *2-quater* e da *2-sexies* a *2-duodecies* l. 575/1965), **si applicano ai casi di sequestro e confisca per i delitti riconducibili alle attività di stampo mafioso** (che sono stati suelencati) nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma *3-bis*, del codice di procedura penale (ovvero per i delitti citati al § 1.2.1). Per le competenze attribuite all'Agenzia nazionale, v. § 1.4.1.

Ai sensi degli **artt. 30 e 31 l. 646/1982**, come novellati dalla legge 136/2010 (che ha ampliato il novero dei soggetti destinatari dei provvedimenti ivi previsti), la **situazione patrimoniale dei soggetti riconducibili al sodalizio mafioso è tenuta a lungo sotto controllo**: è disposta la **confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati (ovvero della confisca per equivalente)** a carico dei soggetti che vengano condannati per l'**omissione dell'obbligo di comunicare** (per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto), al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le **variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio** concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono tenute a tale obbligo le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma *3-bis*, del codice di procedura penale (v. elenco ai delitti al § 1.2.1) ovvero per il delitto di trasferimento fraudolento di valori o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione.

1.4. Le fasi del procedimento.

1.4.1. Premessa. L'istituzione dell'Agenzia nazionale e relative competenze.

Con decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2010, n. 50 è stata istituita l'**Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata**, alla quale sono state trasferite le competenze precedentemente attribuite all'Agenzia del demanio, al Ministero delle finanze e al prefetto nella gestione e destinazione dei beni confiscati.

L'Agenzia nazionale *ha personalità giuridica di diritto pubblico* (ovvero è un ente pubblico, che persegue quindi interessi generali, propri dello Stato, ed è dotato di soggettività giuridica autonoma: titolare di poteri, diritti, doveri, obblighi e situazioni giuridiche soggettive); *è dotata di autonomia organizzativa e contabile* (ma è sottoposta al controllo della Corte dei conti); *è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno*.

L'Agenzia nazionale ha, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) acquisire i dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione, le informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
- b) verificare lo stato dei beni nei medesimi procedimenti;
- c) accertare la consistenza, la destinazione e l'utilizzo dei beni;
- d) programmare l'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati;
- e) analizzare i dati acquisiti, nonché le criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione.

Competenze dell'Agenzia nazionale nelle fasi relative al:	
Procedimento di prevenzione (l. 575/1965) (*)	Procedimento penale (per i delitti previsti dall'art. 51 comma 3-bis c.p.p.)
<i>nel corso del procedimento:</i> coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati	
	<i>a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare:</i> amministra i beni sequestrati
<i>in esito del procedimento:</i> amministrazione e destinazione dei beni confiscati	
adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari <i>ad acta</i> .	
(*) Nei casi di confisca previsti dall'art. 12- <i>sexies</i> comma 4- <i>bis</i> d.l. n. 306/1992, convertito, con modificazioni, in l. n. 356/1992 (v. § 1.3.2 e § 2. <i>Testi legislativi</i>), l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3- <i>bis</i> , del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.	

1.4.2. Fase del sequestro.

SEQUESTRO

Il **Tribunale**, con il provvedimento che dispone il **sequestro**, **nomina**:
 – il **giudice delegato alla procedura** e
 – un **amministratore**.

a) Compiti dell'Agenzia nazionale:

i) **promuovere intese con l'autorità giudiziaria** per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia;

ii) **coadiuvare l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.**

A tal fine:

- propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore

utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione;

- può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

b) L'amministratore giudiziario (artt. 2-*sexies* e 2-*septies* l. 575/1965):

i) è scelto nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari (istituito dal d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, ai sensi dell'art. 2 comma 13 l. 15 luglio 2009, n. 94).

Non possono essere nominate:

- le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto,
- il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi,
- le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione

Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

ii) i **compiti** dell'amministratore, il quale viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria (artt. 2-*sexies* e 2-*septies* l. n. 575/1965), sono i seguenti:

1) provvedere alla **custodia**, alla **conservazione** e all'**amministrazione dei beni sequestrati** anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi. Per compiere atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi (ad es. stare in giudizio, contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili), deve richiedere al giudice delegato autorizzazione scritta. Nel caso in cui l'amministrazione sia affidata all'Agenzia nazionale, questa chiede il nulla osta per compiere i medesimi atti al giudice delegato.

2) deve presentare **al giudice delegato e all'Agenzia:**

- entro un mese dalla nomina una **relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati;**

- successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una **relazione periodica sull'amministrazione**, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi;

3) deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione;

4) deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

Per le spese per la conservazione/amministrazione dei beni v. art. 2-*octies* l. 575/1965.

1.4.3. Decreto di confisca di I grado.

CONFISCA DI I GRADO

Compiti dell'Agenzia nazionale (art. 2-*sexies* l. 575/1965):

i) **amministrare i beni**, per tale compito può avvalersi di uno o più **coadiutori**:

- comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico, di durata annuale (salvo che non intervenga revoca espressa) ed è rinnovabile tacitamente;

- l'incarico può essere conferito all'*amministratore giudiziario designato dal tribunale*. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti relativi alla gestione economica per la conservazione dei beni e all'approvazione di un conto provvisorio.

- può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da *tecnici* o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario;

ii) entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, pubblicare nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto.

1.4.4. Provvedimento definitivo di confisca.

CONFISCA (provvedimento definitivo)
--

I beni confiscati sono devoluti allo Stato (art. 2-*nonies* l. 575/1965).

Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato – dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento:

- all'Agenzia nazionale;
- all'ufficio dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata;
- al prefetto territorialmente competente.

In questa fase, **L'Agenzia nazionale ha il compito di gestire i beni.**

L'amministratore (se confermato), **prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia** (può essere revocato in ogni tempo, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di assegnazione).

1.4.5. Destinazione dei beni confiscati. Distinzione per tipologia di beni.

DESTINAZIONE

Il **Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale con delibera** (art. 2-*decies* l. n. 575/1965) **effettua la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali**, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione presentata dall'amministratore e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

L'adozione del provvedimento di destinazione deve avvenire:

- **entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di confisca definitiva,**
- **180 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.**

La destinazione dei beni confiscati è distinta in base alla loro tipologia:

BENI IMMOBILI

I **beni immobili** (art. 2-*undecies* l. 575/1965) sono:

i) **mantenuti al patrimonio dello Stato** per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

Si segnala che, recentemente, l'art. 3 d.l. 187/2010, convertito, con modificazioni, in l. 217/2010, ha previsto che i beni mantenuti al patrimonio dello Stato, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, possano essere **utilizzati dall'Agenzia nazionale per finalità economiche**, i cui proventi affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia (v. *infra*), per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

ii) **trasferiti per finalità istituzionali o sociali:**

- in via prioritaria, al patrimonio del **comune** ove l'immobile è sito;
- al patrimonio della **provincia o della regione** (previsione inserita dall'art. 1, commi 201-202, legge finanziaria 2007 – l. 296/2006).

Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che:

- viene **periodicamente aggiornato**;
- viene **reso pubblico** con adeguate forme e in modo permanente;
- deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni;
- in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione (v. § 1.4.5).

iii) **destinati alla vendita** – con provvedimento dell'Agenzia nazionale – **i beni di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse** (opzione introdotta a seguito dell'emendamento alla legge finanziaria 2010 – l. n. 191/2009).

Procedura. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata.

A seguito delle pressioni dell'opinione pubblica (campagna di Libera "*Niente regali alle mafie: i beni confiscati sono cosa nostra*"), l'emendamento alla Finanziaria 2010 è stato ridimensionato: è stato stralciato il meccanismo in base al quale la vendita veniva automaticamente effettuata se il bene non fosse stato destinato entro 90 giorni (prorogabili a 180). Tuttavia, attualmente, la vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata, ma qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80% del valore della suddetta stima.

La vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie.

I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono

assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 («Chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato»).

Il personale delle **Forze armate** e il personale **delle Forze di polizia** possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita.

Gli enti territoriali ove sono ubicati i beni destinati alla vendita possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi.

L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i **beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.**

Nonostante i limiti e condizioni cui è subordinata l'opzione di vendita, permane il rischio che in territori sottoposti ai condizionamenti delle associazioni mafiose, i soggetti ad esse riconducibili possano riappropriarsi dei beni loro sottratti, per cui è necessaria la puntuale attenzione delle istituzioni e della società responsabile nel monitorare le situazioni che presentino fattori di rischio di infiltrazione.

BENI AZIENDALI

I **beni aziendali** (art. 2-*undecies* l. 575/1965) sono mantenuti al **patrimonio dello Stato e destinati – con provvedimento dell'Agenzia nazionale** che ne disciplina le modalità operative:

i) all'**affitto**, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva:

- 1) a **titolo oneroso**, a società e ad imprese pubbliche o private;
- 2) a **titolo gratuito**, senza oneri a carico dello Stato, a **cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.**

Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali.

I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (condanna per reati di cui all'art. 416-*bis*, traffico sostanze stupefacenti, ecc.).

ii) alla **vendita**, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia nazionale, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia nazionale.

iii) alla **liquidazione**, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera ii).

BENI MOBILI

I **beni mobili** (art. 2-*undecies* l. 575/1965) (denaro contante, titoli e liquidità, crediti personali, oppure beni iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili) **sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria:**

i) in custodia giudiziale agli **organi di polizia**, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia oppure

ii) all'**Agenzia nazionale o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici**, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

Fondo unico giustizia. Le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (T.U. Antiriciclaggio) affluiscono al **Fondo unico giustizia** (art. 61, comma 23, d.l. 112/2008, convertito, con modificazioni, in l. 133/2008 e art. 2 d.l. 143/2008, convertito, con modificazioni, in l. 181/2008; il relativo regolamento è stato approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2009, n. 127).

Le suddette somme vengono riassegnate, in misura non inferiore ad un terzo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del **Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive** di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e del **Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso** di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1999, n. 512; al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali; all'entrata del bilancio dello Stato.

1.4.6. *Assegnazione e riutilizzo sociale dei beni confiscati.*

ASSEGNAZIONE

Gli **enti territoriali**, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono (art. 2-*undecies* l. 575/1965):

a) **amministrare direttamente il bene** oppure

b) **sulla base di apposita convenzione assegnarlo in concessione, a titolo gratuito** e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, **a:**

- comunità, anche giovanili;
- enti, associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali;
- organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 (Onlus);
- cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;
- a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti (*);
- alle associazioni di protezione ambientale.

La **convenzione** disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo.

Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia nazionale dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. In base alla novella apportata dal d.l. 187/2010, **alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura.**

I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali.

(*) Analogamente, se i beni sono stati confiscati per il reato di cui all'articolo 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (*Associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti*), il comune in cui il bene è sito può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile.

1.5. La normativa regionale. L'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio – ABECOL.

Nella Regione Lazio, con **legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24**, sono state adottate specifiche disposizioni per favorire, nell'ambito delle competenze regionali, **l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata, la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale**, in coerenza con quanto previsto dalla l. n. 575/1965.

La stessa legge regionale ha istituito l'**Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL)**, che è un'unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ma sottoposta ai poteri di vigilanza e di controllo della Giunta regionale.

I **compiti** e le **funzioni** assegnati all'Agenzia regionale sono i seguenti (distinti in base alla relativa fase del procedimento):

a) Fase del sequestro dei beni

- i)* promuove, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati;
- ii)* collabora con i competenti organi statali, anche al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.

b) Fasi di confisca definitiva e destinazione dei beni

- i)* istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i Comuni in cui il bene è situato;
- ii)* promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni che ne ostacolano la destinazione;
- iii)* promuove la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni;
- iv)* predispone i bandi regionali: per la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata; relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione.

c) Fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati

- i)* propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti finalizzati all'assegnazione dei beni confiscati;
- ii)* realizza attività di documentazione, comunicazione e sensibilizzazione sull'utilizzo dei beni confiscati;
- iii)* redige ed aggiorna, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, un rapporto annuale sui beni sequestrati, confiscati, destinati e assegnati nella Regione;
- iv)* redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;

- v) svolge attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati;
- vi) effettua il monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei beni confiscati e comunica semestralmente all'assessorato competente lo stato del loro utilizzo;
- vii) realizza, in collaborazione con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi.

Inoltre, l'ABECOL ha il compito di:

- i) gestire uno *sportello regionale* che garantisce il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l'informazione pubblica anche per via telematica;
- ii) verificare il *corretto utilizzo dei finanziamenti* da parte dei soggetti assegnatari e l'*effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro effettivo utilizzo*, segnalando alle autorità competenti le eventuali difformità riscontrate;
- iii) svolgere *attività tecnico-operative per favorire l'uso sociale* dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata anche nell'interesse degli enti locali e di altri enti pubblici, sulla base di appositi *protocolli d'intesa*.

Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati la legge prevede **l'istituzione dei seguenti fondi regionali** (con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite le modalità di gestione dei fondi):

- 1. Fondo di rotazione** per l'**estinzione delle ipoteche** o di **altri gravami** trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali;
- 2. Fondo di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati** per facilitare l'**accesso al credito** dei soggetti assegnatari dei beni.

2. Testi legislativi (*)

(*) I testi di seguito riportati sono aggiornati alla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2011, n. 11.

2.1. Legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1956, n. 327).

Articolo 1. (1) – I provvedimenti previsti dalla presente legge si applicano a:

1) coloro che debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi;

2) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

3) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 2 l. 3 agosto 1988, n. 327. L'art. 1 della citata l. 327/1988, ha soppresso l'istituto della diffida del questore che era previsto dalla presente legge. In tema di manifestazioni sportive, si veda l'art. 7-ter l. 13 dicembre 1989, n. 401, aggiunto dall'art. 6 d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, di cui si veda anche l'art. 8.

Articolo 2. – Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate (1).

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

(1) Comma modificato dall'art. 3 l. 3 agosto 1988, n. 327. La Corte costituzionale con la sentenza del 31 maggio 1995, n. 210, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 16 e 24 della Costituzione.

Articolo 3. – Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (1).

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province (2).

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale (1).

[...] (3).

(1) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4 l. 3 agosto 1988, n. 327.

(2) Il presente comma è stato modificato dall'art. 1 l. 24 luglio 1993, n. 256.

(3) Il quarto comma, inserito dall'art. 10 l. 13 settembre 1982, n. 646, è stato poi abrogato dall'art. 4 l. 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 4. (1) – L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore è opponibile davanti al giudice monocratico (2).

Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 636 e 637 del Codice di procedura penale (3). L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore (3).

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la

proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 5 l. 3 agosto 1988, n. 327 e poi dall'art. 15, l. 26 marzo 2001, n. 128. La Corte costituzionale, con sentenza del 12 marzo 2010, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 33, l. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Si veda ora il vigente art. 678 c.p.p. La Corte costituzionale 25 maggio 1970, n. 76 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevedeva l'assistenza del difensore.

Articolo 5. – Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa (1).

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

(1) Il presente comma è stato modificato dall'art. 6 l. 3 agosto 1988, n. 327, e poi dall'art. 1 l. 24 luglio 1993, n. 256.

Articolo 6. (1) – 1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui al quinto comma dell'articolo 4, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 7 l. 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 7. – Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 è comunicata al Questore per l’esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell’interessato e sentita l’autorità di pubblica sicurezza che lo propone, può essere revocato o modificato dall’organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l’applicazione del divieto o dell’obbligo di soggiorno, su richiesta dell’autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura (1).

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l’applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta (2).

(1) Il presente comma è stato così modificato dapprima dall’art. 11 d.l. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, in l. 18 febbraio 1992, n. 172, poi dall’art. 1 l. 24 luglio 1993, n. 256, e infine dall’art. 15 l. 26 marzo 2001, n. 128.

(2) Il presente comma è stato aggiunto dall’art. 15 l. 26 marzo 2001, n. 128.

Articolo 7-bis. (1) – Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all’obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio (2).

La domanda dell’interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 4.

Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall’interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell’articolo 4, il quale può autorizzare, anche per fonogramma, il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio

Il decreto previsto dai commi precedenti è comunicato al procuratore della Repubblica ed all’interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Del decreto è altresì data notizia, anche a mezzo del telefono o del telegrafo, all’autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l’interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l’itinerario del viaggio.

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 11 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Il presente comma è stato sostituito dall’art. 1 l. 24 luglio 1993, n. 256.

Articolo 7-ter. (1) – La persona che, avendo ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo precedente, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza.

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 11 l. 13 settembre 1982, n. 646. V. art. 230 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale.

Articolo 8. (*Omissis*).

Articolo 9. (1) – 1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (2).

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

(1) Il presente articolo è stato inizialmente modificato dall'art. 8 l. 14 ottobre 1974, n. 497 e dall'art. 12 l. 13 settembre 1982, n. 646, e poi sostituito dall'art. 23 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 14 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, in l. 31 luglio 2005, n. 155. La Corte costituzionale, con sentenza del 23 luglio 2010, n. 282, ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente comma, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 3 della Costituzione.

Articolo 10. – Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Articolo 11. – La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena (1).

(1) Con sentenza 21 maggio 1975, n. 113, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente secondo comma «nella parte in cui non prevede che, ai fini della reiterazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, nell'ipotesi in cui nel corso del termine stabilito per la sua durata il sorvegliato commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna, il giudice debba previamente accertare che la commissione di tale reato sia di per sé indice della persistente pericolosità dell'agente».

Articolo 12. – [La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno] (1).

Il tempo trascorso in custodia preventiva (2) seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno (3).

(1) Il presente comma è stato abrogato dall'art. 14 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, in l. 31 luglio 2005, n. 155.

(2) Ora custodia cautelare: si veda la l. 28 luglio 1984, n. 398.

(3) Il presente comma è stato modificato dall'art. 1 l. 24 luglio 1993, n. 256.

Articolo 13. – L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti consequenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

2.2. Legge 31 maggio 1965, n. 575. Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere (*Gazzetta Ufficiale del 5 giugno 1965, n. 138*) (1) (2).

(1) Il titolo della presente legge è stato sostituito dall'art. 25 l. 15 luglio 2009, n. 94, *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*. Il testo originario del Titolo era il seguente: «*Disposizioni contro la mafia*».

(2) Per il *Fondo unico giustizia*, al quale confluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (T.U. Antiriciclaggio), si vedano l'art. 61, comma 23, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in l. 6 agosto 2008, n. 133, e l'art. 2 d.l. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, in l. 13 novembre 2008, n. 181. In precedenza l'art. 2, comma 102, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – poi abrogato dall'art. 61, comma 25, del citato d.l. 112/2008, aveva così disposto: «[Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il "Fondo per la legalità". Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni]».

Articolo 1. (1) – La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra, alla 'ndrangheta (2) o ad altre associazioni, comunque localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (3) ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 (4) (5).

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 13 l. 13 settembre 1982, n. 646, *Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (Legge Rognoni-La Torre)*. Il testo originario dell'articolo era così formulato: «*La presente legge si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose*». Per la definizione di associazione di tipo mafioso v. l'art. 416-*bis* c.p., aggiunto dall'art. 1 della citata l. 646/1982.

(2) Le parole «*alla 'ndrangheta*» sono state inserite dall'art. 6, comma 1, d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50, *Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, v. *infra*.

(3) Le parole «*nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale*» sono state aggiunte dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125, *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*.

(4) Le parole «*ovvero del delitto di cui all'articolo 12-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356*» sono state aggiunte dall'art. 24 l. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Riguardo all'applicazione delle disposizioni della presente legge ad altre categorie di persone si vedano gli articoli 18 e 19 della l. 22 maggio 1975, n. 152.

Articolo 2. (1) – 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, (2) il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

(1) Il presente articolo è stato, da ultimo, sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. b), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125. Originariamente l'articolo così disponeva: «*Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli artt. 3 e 4 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, possono altresì venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'art. 4 della legge precitata*». Successivamente l'art. 8 l. 3 agosto 1988, n. 327, aveva sostituito le parole «*anche se non vi sia stata diffida,*» con le seguenti: «*anche se non vi è stato preventivo avviso*». Il testo dell'articolo era stato poi interamente sostituito dall'art. 20 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203, con il seguente: «*1. Le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno, di cui agli artt. 3 e 4 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, possono essere altresì proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, anche se non vi è stato preventivo avviso. – 2. Nei confronti delle persone pericolose cui possono essere applicate le misure patrimoniali e interdittive previste dalla presente legge, quando la misura della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o dimora abituale non sono ritenute idonee, può essere imposto l'obbligo di soggiorno in un altro comune o frazione di esso, ricompreso nella stessa provincia o regione e che sia sede di un ufficio di polizia*». Il presente articolo, come ulteriormente sostituito dall'art. 22 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356, così recitava: «*1. Nei confronti delle persone di cui all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'art. 3 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. – 2. Quando ricorrono eccezionali esigenze di tutela sociale o di tutela dell'incolumità della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una località specificamente indicata dal questore e avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza. – 3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'art. 7 l. 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'art. 6 della predetta l. n. 1423*». Con riferimento a tale formulazione, dapprima l'art. 12 l. 24 luglio 1993, n. 256, aveva abrogato i citati commi 2 e 3; poi l'art. 14, comma 3, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,

in l. 31 luglio 2005, n. 155, aveva inserito il seguente comma: «1-bis. *Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'art. 4, quarto comma, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo art. 4*»; in tale comma, l'art. 1-ter d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, in l. 21 febbraio 2006, n. 21, modificando il citato art. 14, comma 3, del citato d.l. 144/2005, aveva sostituito le parole «con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il divieto di cui all'art. 4, quarto comma, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423;» con le parole «il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'art. 4, quarto comma, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423;».

(2) Dopo le parole «delitto non colposo,» figuravano le parole «con la notificazione della proposta» ora soppresse ad opera dell'art. 2, comma 6, lett. a), l. 15 luglio 2009, n. 94.

Articolo 2-bis. (1) – 1. Il procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1 (2), il direttore della Direzione investigativa antimafia (3) o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche di individuare le fonti di reddito (4).

2. Accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di Attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o delle Comunità europee.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia (3) o il questore, con la proposta, possono richiedere al Presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza (4) (5).

5. Il Presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta. Si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.

6. Il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia (5) e il questore possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o a enti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255 del c.p.p. (4).

6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità

sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa (6).

(1) Il presente articolo è stato, da ultimo, sostituito dall'art. 1 l. 19 marzo 1990, n. 55. Il testo dell'articolo, come originariamente aggiunto – parimenti agli artt. 2-ter e 2-quater – dall'art. 14 l. 13 settembre 1982, n. 646, così disponeva: «*Il procuratore della Repubblica o il questore competente a richiedere l'applicazione di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della polizia tributaria della guardia di finanza, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio, anche al fine di accertarne la provenienza, delle persone nei cui confronti possa essere proposta una misura di prevenzione perché indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad alcuna delle associazioni previste dall'art. 1. Accertano fra l'altro se le suddette persone siano titolari di licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso mercati anonari all'ingrosso, di concessione di acque pubbliche e diritti inerenti, nonché se risultino iscritte ad albi professionali, di appaltatori di opere o forniture pubbliche o all'albo nazionale dei costruttori. – Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con le persone indicate nel comma precedente, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti del cui patrimonio dette persone risultino poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente. – Il procuratore della Repubblica e il questore, a mezzo della polizia tributaria, possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato le informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi precedenti. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica indicato nel primo comma, gli ufficiali di polizia tributaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli artt. 338, 339 e 340 c.p.p.*». Successivamente, in tale formulazione dell'articolo, al terzo comma, le parole «*possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato*» erano state sostituite con le seguenti: «*possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni società fiduciaria*», ai sensi dell'art. 1 l. 23 dicembre 1982, n. 936.

(2) Le parole «*di cui all'articolo 2, comma 1*» sono state inserite dall'art. 2, comma 6, lett. b), l. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Le parole «*, il direttore della Direzione investigativa antimafia*», di cui ai commi 1 e 4, sono state inserite dall'art. 10, comma 1, lett. c), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(4) In relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 3 della l. 16 marzo 2006, n. 146, le competenze di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo sono attribuite anche al Procuratore distrettuale antimafia, ai sensi dell'art. 13 della medesima legge.

(5) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 20 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203, e poi modificato dall'art. 22 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356, che ha soppresso l'ultimo periodo, che così recitava: «*La proposta di applicazione della misura di prevenzione non è in tale ipotesi preceduta dall'avviso di cui all'art. 4 della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 5 della l. 3 agosto 1988, n. 327*».

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, lett. c), del citato d.l. 92/2008, come poi modificato dall'art. 2, comma 22, della citata l. 94/2009, che ha inserito le parole comprese da «*e, per le misure di prevenzione*» alla fine del primo periodo del comma stesso.

Articolo 2-ter. (1) (2) – Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori

indagini oltre quelle già compiute a norma dell'articolo precedente.

Salvo quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (3). A richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1 (4), del direttore della Direzione investigativa antimafia (5), del questore o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma del primo comma, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal Presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi (6) (7).

Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (8). Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento motivato del tribunale. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale in quanto compatibili (9).

Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente (9).

Se risulta che i beni sequestrati appartengono a terzi, questi sono chiamati dal tribunale, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento e possono, anche con l'assistenza di un difensore, nel termine stabilito dal tribunale, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da diritti reali di godimento o di garanzia, i titolari dei diritti stessi possono intervenire nel procedimento con le medesime modalità al fine dell'accertamento di tali diritti, nonché della loro buona fede e dell'inconsapevole affidamento nella loro acquisizione (9). Con la decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell'amministrazione interessata, determinare la somma spettante per la liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti per i quali siano state accertate le predette condizioni (10). Si applicano le disposizioni per gli indennizzi relativi alle espropriazioni per pubblica utilità (10). Le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a legislazione vigente (10).

I provvedimenti previsti dal presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1 (4), del direttore della Direzione investigativa antimafia, (5) o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma (7).

Anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1 (4), del direttore della Direzione investigativa antimafia, (5) o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato, ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (7) (11).

Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata (11).

In ogni caso il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli stessi beni in sede penale (11).

Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede (12).

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso (12).

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento (12).

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione (12).

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione (12).

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 14 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza del 12 marzo 2010, n. 93, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, «nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione si svolga, davanti al tribunale e alla corte d'appello, nelle forme dell'udienza pubblica».

(3) Il primo periodo del secondo comma è stato sostituito dall'art. 3 l. 24 luglio 1993, n. 256. L'originario testo del periodo così disponeva: «*Salvo quanto disposto dagli artt. 22, 23 e 24 della l. 22 maggio 1975, n. 152, il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei confronti della quale è stato iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, e che sulla base di sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati, si ha motivo di ritenere siano il frutto di Attività illecite o ne costituiscano il reimpiego*».

(4) Le parole «*di cui all'articolo 2, comma 1*» sono state inserite dall'art. 2, comma 6, lett. c), l. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Le parole «*del direttore della Direzione investigativa antimafia,*» sono state inserite dall'art. 10, comma 1, lett. d), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(6) L'ultimo periodo del secondo comma è stato aggiunto dall'art. 22 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356.

(7) In relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 3 l. 16 marzo 2006, n. 146, le competenze di cui al presente comma sono attribuite anche al Procuratore distrettuale antimafia, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge.

(8) Il primo periodo del terzo comma è stato sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. d), del citato d.l. 92/2008. Il testo previgente del periodo (v. nota successiva) così recitava: «*Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza*».

(9) I commi terzo e quarto sono stati sostituiti dall'art. 2 l. 19 marzo 1990, n. 55. L'originario testo dei predetti commi era così formulato: *«Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata dimostrata la legittima provenienza. Nel caso di indagini complesse il provvedimento può essere emanato anche successivamente, ma non oltre un anno dalla data dell'avvenuto sequestro. – Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando è dimostrata la legittima provenienza dei beni».*

(10) I periodi dal secondo al quinto del presente comma sono stati inseriti, in sede di conversione, dall'art. 5, comma 1, lett. 0a), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50, *Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.*

(11) Commi aggiunti dall'art. 2 l. 19 marzo 1990, n. 55.

(12) Commi aggiunti dall'art. 10, comma 1, lett. d), del citato d.l. 92/2008.

Articolo 2-quater. (1) – 1. Il sequestro disposto ai sensi degli articoli seguenti è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, per il sequestro preventivo (2).

(1) Il presente articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 2, comma 10, l. 15 luglio 2009, n. 94. Il testo originario dell'articolo, come inserito dall'art. 14 l. 13 settembre 1982, n. 646, così recitava: *«Il sequestro, disposto ai sensi dell'articolo 2-ter, è eseguito sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo e sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici. – Non possono essere nominate custodi dei beni sequestrati le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, né il coniuge, i parenti, gli affini, o le persone con esse conviventi».* Successivamente l'art. 7 d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282, aveva espressamente abrogato il secondo comma della citata formulazione originaria.

(2) L'art. 104 delle norme di attuazione c.p.p., come sostituito dall'art. 2, comma 9, della citata l. 94/2009, così dispone: *«Esecuzione del sequestro preventivo. – 1. Il sequestro preventivo è eseguito: a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili; b) sugli immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni sequestrati, con l'immissione in possesso dell'amministratore, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. – 2. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92».* Si veda anche l'art. 104-bis delle norme di attuazione c.p.p., inserito dalla suddetta l. 94/2009, che così recita: *«Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo. – 1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente».*

Articolo 2-quinquies. (1) – Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-*bis* sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (2); quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 (2).

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59 (2).

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 2-*bis* d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, in l. 12 ottobre 1982, n. 726, mediante la novella apportata all'art. 14 l. 13 settembre 1982, n. 646. I primi due commi che figuravano nel testo originario sono stati abrogati dall'art. 7 d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282; i suddetti commi erano così formulati: «*Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'art. 2 quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione. – I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'art. 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al r.d. 28 maggio 1931, n. 602*».

(2) L'art. 39 delle disp. att. c.p.c., il r.d. 23 dicembre 1865, n. 2700 e gli artt. 1, 6, 10 e 11 l. 7 febbraio 1979, n. 59, sono stati espressamente abrogati dagli artt. 298 e 299 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Si vedano ora gli articoli 29-31, 167 e 285 del citato d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Articolo 2-sexies. (1) – 1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore.

2. L'amministratore è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

4. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite.

5. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

6. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

7. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il

provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribunale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 2-*octies* e all'approvazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario.

8. L'amministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre, per mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

9. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

10. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari (2). Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

11. L'amministratore, con la frequenza stabilita dal giudice delegato, presenta relazioni periodiche sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia.

12. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione.

13. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-*octies*, in quanto applicabili.

14. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

15. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (3).

(1) Il presente articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. a), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50, *Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, v. anche *infra*. L'articolo, nel testo originario, inserito dall'art. 1 d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282, così disponeva: «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore. Qualora il provvedimento sia emanato nel corso dell'istruzione per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la nomina del giudice delegato alla procedura e dell'amministratore è disposta dal presidente del tribunale. L'amministratore ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e

all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni. – 2. Il giudice delegato può adottare nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Egli può altresì autorizzare l'amministratore a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite. – 3. L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto; se particolari esigenze lo richiedano, può essere nominata, con provvedimento motivato, persona non munita delle suddette qualifiche professionali. – 4. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione». In seguito all'approvazione del nuovo codice di procedura penale, il richiamo di cui comma 1 alla fase dell'istruzione, istituito del c.p.p. del 1930, era da intendersi superato e quindi riferito, ai sensi dell'art. 208 delle disposizioni di coord. c.p.p., alla fase delle indagini preliminari (artt. 326 ss. c.p.p.). Si veda anche l'art. 23-bis l. 13 settembre 1982, n. 646.

Successivamente il comma 3 era stato sostituito dall'art. 1 della **l. 7 marzo 1996, n. 109**, con il seguente: «3. *L'amministratore è scelto tra gli iscritti negli albi degli avvocati [, dei procuratori legali], dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati. Quando oggetto del sequestro sono beni costituiti in azienda, l'amministratore può essere scelto anche tra soggetti che hanno svolto o svolgono funzioni di commissario per l'amministrazione delle grandi imprese in crisi ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni». Con riferimento a tale formulazione del comma 3, si precisa che l'albo dei procuratori legali è stato poi soppresso dall'art. 1 l. 24 febbraio 1997, n. 27; inoltre l'art. 109 d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, di cui si veda la relativa disciplina, ha abrogato il d.l. 26/1979, ad eccezione dell'art. 2-bis. Da ultimo, l'art. 2, comma 12, della l. 15 luglio 2009, n. 94, aveva sostituito, nel suddetto comma 3, le parole « *negli albi degli avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell'amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati*» con le seguenti parole: «*nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari*»; si veda la nota 2. Il citato art. 2, al comma 11, della medesima legge 94/2009 aveva infine inserito nel presente articolo i seguenti commi: «4-bis. *Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, il tribunale nomina un amministratore giudiziario scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Egli deve presentare al tribunale, entro sei mesi dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni aziendali sequestrati, nonché sullo stato dell'attività aziendale. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive di gestione dell'impresa. – 4-ter. Il tribunale autorizza l'amministratore giudiziario al compimento degli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. – 4-quater. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 2-octies, in quanto applicabili. – 4-quinquies. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione. – 4-sexies. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».**

(2) Per l'istituzione dell'albo degli Amministratori giudiziari, si veda il d.lgs. 4 febbraio 2010, n. 14, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 13, l. 15 luglio 2009, n. 94.

(3) Il secondo periodo del comma 15 è stato inserito dall'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 12 novembre 2010, n. 187, come modificato in sede di conversione in legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Articolo 2-septies. (1) – 1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato. Nei casi in cui l'amministrazione è affidata all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui al primo periodo.

2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato e all'Agenzia, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

3. L'amministratore deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale, su proposta del giudice delegato o dell'Agenzia, o d'ufficio.

4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore.

(1) Il presente articolo è stato dapprima aggiunto dall'art. 2 d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282, e poi così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. b), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50, *Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, v. anche *infra*. Il testo originario dell'articolo così disponeva: «1. L'amministratore non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato. – 2. L'amministratore deve presentare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione particolareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati e successivamente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi; deve altresì segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni, che potrebbero formare oggetto di sequestro, di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. – 3. Egli deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audizione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio. – 4. Nel caso di trasferimento fuori della residenza all'amministratore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per il dirigente superiore».

Articolo 2-octies. (1) – 1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore o dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario o all'Agenzia, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e

quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies* sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3 del presente articolo, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore o l'Agenzia può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

(1) Il presente articolo è stato, da ultimo, così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. c), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50, *Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*, v. anche *infra*. Il testo originario dell'articolo, aggiunto dall'art. 3 d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282, così recitava: «1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque titolo. – 2. Se dalla gestione dei beni sequestrati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro. – 3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento del compenso all'amministratore, per il rimborso delle spese da lui sostenute per i suoi coadiutori e quelle di cui al comma 4 dell'articolo 2-*septies*, sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto a recupero. Se il sequestro è revocato, le somme suddette sono poste a carico dello Stato. – 4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui al comma 4 dell'art. 2-*septies*, nonché il rimborso delle spese di cui al comma 3, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con la quale furono condotte le operazioni di amministrazione, delle tariffe professionali o locali e degli usi. – 5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. – 6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria. – 7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente». Successivamente l'art. 2, comma 16, l. 15 luglio 2009, n. 94, aveva aggiunto alla fine del comma 1 le seguenti parole: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del procedimento» .

Articolo 2-nonies. (1) – 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo (2) ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e (2) al prefetto territorialmente competente (2).

2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, se confermato, prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando è data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies (3).

3. L'Agenzia (4) gestisce i beni ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché, in quanto applicabili, ai sensi dell'articolo 2-octies della presente legge e ai sensi del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, 27 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1990. Al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, provvede il dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio (4), secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'articolo 42, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tal fine il dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3 l. 7 marzo 1996, n. 109.

(2) L'art. 5, comma 1, lett. d), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50, ha sostituito, nel comma 1, le originarie parole «del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia» con le attuali «dell'Agenzia del demanio competente per territorio in relazione al luogo», ha poi inserito, dopo la parola «nonché», le parole «all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e» e, dopo la parola «prefetto», le parole «territorialmente competente», infine ha contestualmente soppresso le parole «e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno», che figuravano alla fine del comma.

(3) Il comma 2 è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. d), del citato d.l. 4/2010. Il testo originario del comma così disponeva: «2. Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'articolo 2-sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. Nel caso in cui risulti la competenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato dal Ministro delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni tempo, ai sensi dell'articolo 2-septies, sino all'esaurimento delle operazioni di liquidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies».

(4) L'art. 5, comma 1, lett. d), del citato d.l. 4/2010 ha sostituito, nel comma 3, le originarie parole «L'amministratore» con le attuali parole «L'Agenzia», e le parole «del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze» con le attuali parole «dell'Agenzia del demanio competente per territorio».

Articolo 2-decies. (1) – 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 2-septies, comma 2, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

2. L'Agenzia provvede entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al

comma 1 dell'articolo 2-*nonies*, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse, all'adozione del provvedimento di destinazione. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

3. [...] (3).

(1) Il presente articolo, inserito dall'art. 3 l. 7 marzo 1996, n. 109, è stato sostituito dall'art. 2, comma 20, l. 15 luglio 2009, n. 94. L'originario testo dell'articolo così recitava: «1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati è effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*. – 2. La proposta di cui al comma 1 è formulata entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*nonies*. Il provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze è emanato entro 30 giorni dalla comunicazione della proposta. – 3. Anche prima dell'emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

(2) I commi 1 e 2 sono stati, da ultimo, sostituiti dall'art. 5, comma 1, lett. e), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50. Il testo dei commi, come risultante dalla sostituzione operata dalla citata l. 94/2009, era il seguente: «1. Ferma la competenza dell'Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-*nonies* e 2-*undecies* della presente legge e 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con provvedimento del prefetto dell'ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda, su proposta non vincolante del dirigente regionale dell'Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le amministrazioni di cui all'articolo 2-*undecies* della presente legge interessate, eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni. – 2. Il prefetto procede d'iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall'Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 2-*nonies*».

(3) Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. e), del citato d.l. 4/2010.

Articolo 2-*undecies*. (1) – 1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (2) di cui all'articolo 2-*sexies* versa all'ufficio del registro:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Se la procedura di vendita è antieconomica l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene (3);

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolubile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze (4).

2. I beni immobili sono:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile, e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle

attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (5) ;

a-bis) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche (6);

b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi (7). Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura (6);

c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del Trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi (8) (4) (6).

2.1. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 2, lettera *a-bis*), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia (6).

2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 2-*decies*, comma 1. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 2-ter e 2-*quater* del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel

settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita (9).

2-ter. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma *2-bis* (10).

2-quater. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto degli stessi. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni di cui al comma *2-bis* del presente articolo (10).

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (11);

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera *b)* (12).

3-bis. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati all'Agenzia o ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (13).

4. [...] (14).

5. Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere *b)* e *c)*, nonché i proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al comma 3, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo (15).

5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma *2-bis*, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del

50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica (16).

6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti 1.032.913,80 euro nel caso di licitazione privata e 516.456,90 euro nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente dell'Agenzia del demanio competente per territorio (17).

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-*decies* e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3 l. 7 marzo 1996, n. 109.

(2) L'art. 5, comma 1, lett. *f*), d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50, ha sostituito le parole «*L'amministratore*» con le parole «*L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*» .

(3) La lettera *b*) è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. *f*), del citato d.l. 4/2010, con la sostituzione dell'ultimo periodo. Il periodo così recitava: «*Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore*».

(4) Il presente comma è stato modificato dall'art. 2 l. 22 dicembre 1999, n. 512.

(5) La presente lettera *a*) è stata modificata dall'art. 1, comma 201, l. 27 dicembre 2006, n. 296.

(6) La lett. *a-bis*) e l'ultimo periodo della lett. *b*) del comma 2, nonché il comma 2.1 sono stati inseriti dall'art. 3, comma 1, lett. *a*) del d.l. 12 novembre 2010, n. 187, come modificato in sede di conversione in legge 17 dicembre 2010, n. 217.

(7) La lettera *b*) del comma 2 è stata, da ultimo, sostituita dall'art. 5, comma 1, lett. *f*), del citato d.l. 4/2010. La lettera, in precedenza, era stata sostituita dall'art. 1, comma 202, l. 296/2006, e così recitava: «*b) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi*».

(8) L'ultimo periodo della lettera *c*) del comma 2 è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. *f*). del citato d.l. 4/2010.

(9) Il comma 2-*bis* è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. *f*), del citato d.l. 4/2010. Il presente comma era stato inserito dall'art. 2, comma 52, lett. *a*), l. 23 dicembre 2009, n. 191, nella seguente formulazione: «*2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*, sono destinati alla vendita*».

(10) I commi 2-ter e 2-quater sono stati inseriti dall'art. 2, comma 52, lett. a), della citata l. 191/2009. In seguito il comma 2-quater è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del citato d.l. 4/2010.

(11) L'art. 274 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli Enti locali) ha disposto l'abrogazione dell'art. 15 l. 19 marzo 1990, n. 55, salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali.

(12) Il comma 3 è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del citato d.l. 4/2010.

(13) Il comma 3-bis, inserito dall'art. 2, comma 18, l. 15 luglio 2009, n. 94, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del citato d.l. 4/2010.

(14) Il comma 4, dapprima sostituito dall'art. 2, comma 52, lett. b), della citata l. 191/2009, è stato poi abrogato dall'art. 5 comma 1, lett. f), del citato d.l. 4/2010. Il testo del comma, come risultante dalla sostituzione operata dalla l. 191/2009, così recitava: «*Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata*».

(15) Il comma 5 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 221, della citata l. 296/2006.

(16) Il presente comma è stato inserito dall'art. 2, comma 52, lett. c), della citata l. 191/2009.

(17) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lett. f), del citato d.l. 4/2010.

Articolo 2-duodecies. (1) – 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'articolo 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilità, di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonché relativi a specifiche attività di:

- a) risanamento di quartieri urbani degradati;
- b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione;
- c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalità;
- d) promozione di cultura imprenditoriale e di attività imprenditoriale per giovani disoccupati.

2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1:

- a) i comuni ove sono siti gli immobili;
- b) le comunità, gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunità terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attività propria nei due anni precedenti la richiesta.

3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico-finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme

regolamentari sulle modalità di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti (2).

5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-*nonies*, 2-*decies*, 2-*undecies* e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 2-*decies*.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 3 l. 7 marzo 1996, n. 109.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5 comma 1 lett. g) d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50.

Articolo 3. [...] (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 9 l. 3 agosto 1988, n. 327.

Articolo 3-bis. (1) – Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche, e dei provvedimenti adottati a norma del precedente articolo 2-*ter*, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma precedente.

Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano.

Qualora l'interessato non ottemperi, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito o non offra garanzie sostitutive è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento (2).

Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma precedente, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per

somma superiore a quella originaria (3).

Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovare gravi necessità personali o familiari.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 15 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 5 d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282.

(3) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 10 comma 1 lett. e) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125 e dall'art. 2 comma 6 lett. d) l. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Si veda l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, ai sensi del quale, in relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 3 della stessa legge, le competenze di cui al presente comma sono attribuite anche al Procuratore distrettuale antimafia.

Articolo 3-ter. (1) – I provvedimenti con i quali il tribunale, a norma degli articoli 2-ter e 3-bis, dispone, rispettivamente, la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

Le impugnazioni contro detti provvedimenti sono regolate dalle disposizioni dei commi ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ma i provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce (2).

I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede (2).

In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia (2).

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 15 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) I commi secondo terzo e quarto hanno così sostituito gli originari commi secondo e terzo ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, in l. 4 agosto 1989, n. 282.

Articolo 3-quater. (1) – 1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2-bis o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti indicati nel comma 2 e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia (2) o il questore possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della guardia di

finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza (3).

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 2, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, il tribunale dispone la sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività (3).

3. La sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina l'amministratore ed il giudice delegato, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, secondo, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

5. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia (2) o il questore possono richiedere al tribunale di disporre il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 2-*ter*, quinto, settimo e ottavo comma, 2-*quater*, 2-*quinquies*, 2-*sexies*, 2-*septies* e 2-*octies*. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3 (4).

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 24 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Nei commi 1 e 5, le parole «*presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia*» sono state inserite dall'art. 10, comma 1, lett. f), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125.

(3) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 9 l. 7 marzo 1996, n. 108.

(4) Si veda l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, ai sensi del quale, in relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 3 della stessa legge, le competenze di cui al presente comma sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia.

Articolo 3-*quinquies*. (1) – 1. L'amministratore adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 2-*septies* anche nei confronti del pubblico ministero.

2. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza della sospensione provvisoria dalla amministrazione dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato di cui all'articolo 2-*sexies*, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (2).

3. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può stabilire l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a 25.822,84 euro o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci

giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

4. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni di cui al comma 3 è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 24 d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Il comma 2 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza del 20 novembre 1995, n. 487, nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste e con gli effetti indicati nell'art. 3-ter comma 2 della stessa legge 575/1965.

Articolo 4. [...] (1).

(1) A seguito dell'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, le disposizioni contenute nel presente articolo devono considerarsi superate.

Articolo 5. (1) – 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 17 l. 13 settembre 1982, n. 646, poi modificato dal d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, in l. 12 ottobre 1982, n. 726, e infine nuovamente sostituito dall'art. 14 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, in l. 31 luglio 2005, n. 155.

Articolo 6. (*Omissis*).

Articolo 7. (1) – Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (2).

In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza (3).

Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 18 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Il primo comma è stato sostituito dall'art. 6 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203, e poi così modificato dall'art. 7 l. 11 agosto 2003, n. 228, e dall'art. 14 l. 16 marzo 2006, n. 146.

(3) Il secondo comma è stato così sostituito dall'art. 145 d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, in l. 31 luglio 2005, n. 155.

Articolo 8. – Non possono essere concesse licenze per detenzione e porto d'armi, né per fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplosive; se già furono concesse devono essere revocate.

Articolo 9. (1) – Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura di cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 6 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203.

Articolo 10. (1) – 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto delle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte ed indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le

iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione (2).

5-bis.1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaga elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale (3).

5-bis.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-bis.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-bis.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione (3).

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (4).

(1) Il presente articolo è stato dapprima sostituito dall'art. 19 l. 13 settembre 1982, n. 646 e poi dall'art. 3 l. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) Il comma 5-bis è stato aggiunto dall'art. 20 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203.

(3) I commi 5-bis.1 e 5-bis.2 sono stati inseriti dall'art. 1 l. 13 ottobre 2010, n. 175. *Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.* Ai sensi dell'art. 2 della citata l. 175/2010, recante «Effetti della condanna», «La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-bis.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. - 2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici».

(4) Il comma 5-ter è stato aggiunto dall'art. 22-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356.

Articolo 10-bis. (1) – Con decreto da emanarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sarà costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nel primo comma dell'articolo 10. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari (2).

Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito

o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente in base ai commi quinto, nono e decimo dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-*quater*. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo (3).

I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso (4).

I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 10 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione (4).

Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima (5).

Ai fini dell'applicazione delle norme sull'albo nazionale dei costruttori, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero dei lavori pubblici, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nel terzo e quarto comma (4).

Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, malgrado l'intervenuta decadenza o sospensione, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli albi, è punito con la reclusione da due a quattro anni (6).

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi a un anno.

Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente (7).

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 20 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Il presente comma così modificato dall'art. 4 l. 19 marzo 1990, n. 55.

(3) Il presente comma è stato da ultimo sostituito dall'art. 4 l. 55/1990 e così modificato dall'art. 22-bis d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 1992, n. 356.

(4) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3 l. 23 dicembre 1982, n. 936.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3 l. 936/1982 e poi così sostituito dall'art. 4 l. 55/1990.

(6) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 4 l. 55/1990

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 4 l. 55/1990.

Articolo 10-ter. (1) – [Quando risulta, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti che la persona sottoposta a misura di prevenzione partecipa direttamente o indirettamente agli utili derivanti dall'esercizio di attività economiche connesse alle licenze, concessioni e iscrizioni indicate nell'articolo 10 di cui siano titolari altri soggetti, nei confronti di costoro il tribunale che decide sulla misura di prevenzione dispone la decadenza delle dette licenze, concessioni e iscrizioni, che non possono, per un periodo di cinque anni, essere nuovamente disposte a loro favore e, se disposte, sono revocate di diritto. Si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 10.

La disposizione del primo comma si applica anche rispetto alle licenze, concessioni o iscrizioni disposte in favore di società di persone o di imprese individuali delle quali la persona sottoposta alla misura di prevenzione sia amministratore, socio o dipendente, ovvero di società di capitali delle quali la persona medesima sia amministratore o determini abitualmente in qualità di socio, di dipendente o in altro modo scelte e indirizzi.

Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*].

(1) Il presente articolo è stato dapprima aggiunto dall'art. 20 l. 13 settembre 1982, n. 646 e da ultimo abrogato dall'art. 36 l. 1. 19 marzo 1990, n. 55.

Articolo 10-*quater*. (1) – Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 10, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* (2).

I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 10 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 2, comma 1, del direttore della Direzione investigativa antimafia o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma (3).

Si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3-*ter*.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 20 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Il presente comma è modificato dall'art. 5 l. 19 marzo 1990, n. 55, dall'art. 10 comma 1 lett. g) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125, e infine dall'art. 2 comma 6 lett. e) l. 15 luglio 2009, n. 94. Si veda l'art. 13 l. 16 marzo 2006, n. 146, ai sensi del quale in relazione ai reati transnazionali di cui all'art. 3 della stessa legge, le competenze di cui al presente comma sono attribuite anche al Procuratore distrettuale antimafia.

Articolo 10-*quinquies*. (1) – Il pubblico amministratore il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente alla conclusione di contratti o sub contratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni (2).

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 20 l. 13 settembre 1982, n. 646.

(2) Il primo comma è stato così sostituito dall'art. 6 l. 19 marzo 1990, n. 55.

Articolo 10-*sexies*. [...] (1).

(1) Si omette il testo del presente articolo, che era stato inserito dall'art. 7 l. 19 marzo 1990, n. 55, e poi abrogato dall'art. 3 l. 17 gennaio 1994, n. 47, recante *Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di comunicazioni e certificazioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575*, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto delegato, adottato con il d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490 (*Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia nonché disposizioni concernenti i poteri del prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata*), ovvero dal 10 agosto 1994.

Articolo 11. – La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2.3. Legge 13 settembre 1982, n. 646. Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 , 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575 . Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia (Gazzetta Ufficiale 14 settembre 1982, n. 253).

Capo I - Disposizioni penali e processuali

Articolo 1. – Dopo l'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

«Art. 416-bis. *Associazione di tipo mafioso.* - Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati anonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

(1) Si riporta il testo dell'art. 416-bis attualmente vigente:

«Articolo 416-bis. *Associazioni di tipo mafioso anche straniere.*

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi

previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso».

Articoli 2-9. (Omissis).

Capo II - Disposizioni in materia di misure di prevenzione

Articoli 10-15. (Omissis).

Articolo 16. – Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che le persone nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

Riguardo alle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche o telegrafiche e di quelle indicate dall'articolo 623-bis del codice penale, si osservano le modalità previste dagli articoli 226-ter e 226-quater, primo, secondo, terzo e quarto comma, del codice di procedura penale (1).

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

(1) Si vedano gli articoli 267-270 del vigente c.p.p.

Articoli 17-20. (Omissis).

Articolo 21. – Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (1).

L'autorizzazione prevista dal precedente comma è rilasciata previo accertamento dei requisiti di idoneità tecnica del subappaltatore, nonché del possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti

soggettivi per l'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori. L'autorizzazione non può essere rilasciata nei casi previsti dall'articolo 10-*quinquies* della l. 31 maggio 1965, n. 575.

Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto (2).

(1) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 2-*quinquies* d.l. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, in l. 12 ottobre 1982, n. 729, e poi così modificato dall'art. 8 l. 19 marzo 1990, n. 55 e dall'art. 2 d.l. 29 aprile 1995, n. 139, convertito, con modificazioni, in l. 28 giugno 1995, n. 246.

(2) Il presente comma è stato modificato dall'art. 2-*quinquies* del citato d.l. 629/1982.

Articolo 22. – L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.

In caso di inosservanza della disposizione che precede, l'appaltatore e il direttore dei lavori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda euro 51 a euro 516.

Articolo 23. (*Omissis*).

Articolo 23-bis. (1) – 1. Quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il pubblico ministero ne dà senza ritardo comunicazione al procuratore della Repubblica territorialmente competente per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. Successivamente, il giudice penale trasmette a quello che procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.

3-4. [...] (2).

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 9 l. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) I commi 3 e 4 sono stati abrogati dall'art. 24 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, in l. 12 luglio 1991, n. 203.

Articolo 24. [...] (1).

(1) Il presente articolo è stato abrogato dall'art. 36 l. 19 marzo 1990, n. 55.

Capo III - Disposizioni fiscali e tributarie

Articolo 25. – 1. A carico delle persone nei cui confronti sia stata emanata sentenza di condanna anche non definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 10

della citata legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 2-*bis*, comma 6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

(1) Il presente articolo è stato sostituito dall'art. 7 l. 13 agosto 2010, n. 136. Precedentemente era stato modificato dall'art. 10 l. 19 marzo 1990, n. 55.

Articolo 26. – Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui all'articolo precedente, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

Articolo 27. – Quando dalla verifica operata dalla polizia tributaria, ai sensi del precedente articolo 25, emergono reati di natura fiscale, il procuratore della Repubblica esercita l'azione penale anche anteriormente al termine indicato dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Articolo 28. – La cattura è sempre obbligatoria per i delitti di carattere finanziario, valutario o societario puniti con pena detentiva e commessi da persone già condannate, con sentenza definitiva, per associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Per la determinazione della durata della carcerazione preventiva si applica l'articolo 272 del codice di procedura penale, ma non possono in alcun caso essere superati i due terzi del massimo della pena irrogabile (1).

(1) Per le vigenti disposizioni in tema di misure cautelari vedi gli articoli 272 ss. c.p.p. 1988.

Articolo 29. – Se un reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575,

o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso, è connesso con altri diversi reati, non si fa luogo alla riunione del procedimento.

La competenza per i reati finanziari, valutari o societari contestati ad una delle persone indicate nel comma precedente appartiene in ogni caso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa.

Salvo che sia stata offerta idonea cauzione, per i reati finanziari si deve in ogni caso procedere [all'iscrizione dell'ipoteca legale o] (1) al sequestro previsti dall'articolo 189 del codice penale.

(1) L'istituto dell'ipoteca legale è stato abrogato dall'art. 218 disposizioni di attuazione c.p.p.

Articolo 30. – Le persone condannate con sentenza definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale ovvero per il delitto di cui all'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani (1).

Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

Gli obblighi previsti nel primo comma cessano quando la misura di prevenzione è revocata a seguito di ricorso in appello o in cassazione.

(1) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 11 l. 19 marzo 1990, n. 55, e poi dall'art. 7 l. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 31. – Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658.

Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.

Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 30, primo comma, hanno la disponibilità (1).

(1) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 7 l. 13 agosto 2010, n. 136.

Capo IV - Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia

Articoli 32-35. (*Omissis*).

2.4. Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (*Gazzetta ufficiale dell'8 giugno 1992, n. 133*) convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356 (*Gazzetta ufficiale del 7 agosto 1992, n. 185*). (*Articoli estratti*).

Articolo 12-*quinquies*. (1) **Trasferimento fraudolento di valori** (2).

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati (3).

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dalla legge di conversione 7 agosto 1992, n. 356.

(2) La rubrica è stata così modificata dall'art. 1 d.l. 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, in l. 8 agosto 1994, n. 501.

(3) Il comma 2 è stato così modificato dall'art. 1, d.l. 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, in 15 novembre 1993, n. 461. In seguito, con sentenza del 17 febbraio 1994, n. 48, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

Articolo 12-*sexies*. (1) Ipotesi particolari di confisca.

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*, 316-*ter*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320, 322, 322-*bis*, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-*ter* e 517-*quater*, 416-*bis*, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'art. 12-*quinquies*, comma 1, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (2).

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

2-*bis*. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-*bis*,

316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (3).

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona (4).

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (5).

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel d.l. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dagli articoli 2-quater e da 2-sexies a 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni, adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi. Le medesime disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche ai casi di sequestro e confisca di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi il tribunale nomina un amministratore. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno (6).

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato (7).

4-*quater*. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-*ter* entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato (7).

(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 2, d.l. 20 giugno 1994, n. 399, come modificato in sede di conversione in l. 8 agosto 1994, n. 501.

(2) Il presente comma è stato modificato dall'art. 24 l. 13 febbraio 2001, n. 45, dall'art. 7 l. 11 agosto 2003, n. 228, dall'art. 1 comma 220 l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'art. 15 l. 23 luglio 2009, n. 99.

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 1 comma 220 l. 27 dicembre 2006, n. 296.

(4) Il presente comma è stato dapprima aggiunto dall'art. 10-*bis* d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 125 e poi così sostituito dall'art. 2 comma 7 lett. a) 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 10-*bis del citato* d.l. 92/2008.

(6) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24 l. 13 febbraio 2001, n. 45, poi modificato dall'art. 2, comma 7, lett. a), 15 luglio 2009, n. 94, e infine sostituito dall'art. 5, comma 2, d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, in l. 31 marzo 2010, n. 50.

(7) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 24 l. 13 febbraio 2001, n. 45. In relazione a quanto previsto dal comma 4-*ter*, si veda il d.m. 24 luglio 2003, n. 263.

2.5. Decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4. Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (*Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2010, n. 28*) **convertito, con modificazioni, in legge 31 marzo 2010, n. 50** (*Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 2010, n. 78*).

Articolo 1. Istituzione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

1. È istituita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata: «Agenzia».

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

3. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

b) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

c) coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, e amministra i beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui alla citata legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.

356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari *ad acta*.

3-bis. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Articolo 2. Organi dell'Agenzia.

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

- a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
- b) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
- c) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
- d) dal Direttore dell'Agenzia del demanio o da un suo delegato.

4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Articolo 3. Attribuzioni degli organi dell'Agenzia.

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consultivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-duodecies, comma 4, ultimo periodo, della legge 31 maggio 1965, n. 575.

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

c-bis) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *a-bis*), della legge 31 maggio 1965, n. 575, per le finalità ivi indicate (1);

d) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

f) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

g) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

h) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

i) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (2);

l) adotta un regolamento di organizzazione interna.

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

(1) La lett. *c-bis*) è stata inserita dall'art. 3, comma 2, lett. a), d.l. 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni in l. 17 dicembre 2010, n. 217.

(2) La lett. i) è stata sostituita dall'art. 3, comma 2, lett. *a-bis*), dal citato d.l. 187/2010, in sede di conversione in legge. Il testo originario della lettera così disponeva: «i) *provvede all'eventuale istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie*».

Articolo 4. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 10:

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 1, comma 3, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione non onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno,

dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni non onerose.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

Articolo 5. (1) Disposizioni sull'attività dell'Agenzia e rapporti con l'autorità giudiziaria. (Omissis).

(1) Il presente articolo apporta modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, riportate in tale legge, v. *supra*.

Articolo 6. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e al codice penale. (Omissis).

Articolo 7. Disciplina transitoria.

1. Nella fase di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto:

a) la dotazione organica dell'Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in trenta unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, dagli enti territoriali, è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza;

b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia (1).

2. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 2, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 10, può avvalersi di esperti e collaboratori esterni.

3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti dall'articolo 4, ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 1, comma 3, lettere b) e c), pendenti alla stessa data (2).

3-bis. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei procedimenti di cui al comma 3, il giudice delegato ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva destinazione

3-ter. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, l'Agenzia procede alla definizione e al compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera azienda e gli enti territoriali di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, manifestino interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. Le spese necessarie alla

liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato.

3-quater. L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata (3).

(1) L'art. 3, comma 3, d.l. 12 novembre 2010, n. 187, come sostituito in sede di conversione in l. 17 dicembre 2010, n. 217, ha così disposto: «*3. Al fine di garantire il potenziamento dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali rapporti di lavoro sono instaurati in deroga all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate, ai sensi del terzo periodo del presente comma, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, e non possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012*».

(2) Il comma 3 è stato corretto con Comunicato del 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2010, n. 29.

(3) Il comma *3-quater* è stato inserito dall'art. 3, comma 2, lett. b), del citato d.l. 187/2010.

Articolo 8. Rappresentanza in giudizio.

1. All'Agenzia si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche nella rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Articolo 9. Foro esclusivo.

1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (1).

2. Nelle controversie di cui al comma 1, l'Agenzia è domiciliata presso l'Avvocatura generale dello Stato.

(1) Il presente comma è stato sostituito dall'art. 3, comma 24, dell'Allegato 4 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante *Codice del processo amministrativo*, a decorrere dal 16 settembre 2010.

Articolo 10. Disposizioni finanziarie. (Omissis).

Articolo 11. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2.6. Legge regionale 20 ottobre 2009, n. 24. Disposizioni per favorire l'uso sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Istituzione dell'Agenzia regionale (Bollettino Ufficiale Regione Lazio del 7 novembre 2009, n. 41).

Articolo 1. Finalità.

1. La Regione interviene con la presente legge per favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la destinazione, l'assegnazione e la gestione dei beni immobili confiscati alle organizzazioni criminali, ai fini del loro ottimale utilizzo sociale, in coerenza con quanto previsto all'articolo 2-*undecies*, comma 2, lettera *b*), della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e successive modifiche.

Articolo 2. Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio – ABECOL.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita, ai sensi della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti) l'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali nel Lazio (ABECOL).

2. L'ABECOL ha autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'articolo 2 della l.r. n. 1/2008.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di sicurezza, adotta, sentite le commissioni consiliari competenti, il programma annuale di attività e gli altri atti di indirizzo e direttiva ai quali essa deve conformare la propria azione. La Giunta regionale esercita altresì la vigilanza e il controllo nei confronti dell'ABECOL.

Articolo 3. Compiti dell'ABECOL.

1. L'ABECOL promuove la collaborazione e il coordinamento tra i soggetti, istituzionali e sociali, interessati alle fasi di destinazione, gestione e assegnazione dei beni confiscati.

2. Nella fase del sequestro dei beni, l'ABECOL:

a) promuove, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 5 luglio 2001, n. 15 (Promozione di interventi volti a favorire un sistema integrato di sicurezza nell'ambito del territorio regionale) e successive modifiche, la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e i soggetti pubblici competenti, che disciplinino le modalità di acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati;

b) presta la collaborazione, qualora richiesto dai competenti organi statali, al fine di prevenire il deterioramento dei beni tra la fase di sequestro e quella di confisca.

3. Nelle fasi di confisca definitiva e destinazione dei beni, l'ABECOL:

a) istruisce le richieste di destinazione dei beni da parte della Regione e la loro assegnazione, in raccordo con i comuni in cui il bene è situato;

b) promuove la definizione di accordi con gli istituti bancari per l'estinzione di ipoteche o di altri gravami trascritti sugli stessi beni e che ne ostacolano la destinazione;

c) promuove la semplificazione delle procedure di destinazione dei beni, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2-*decies* della l. 575/1965 e successive modifiche;

d) predispone i bandi regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della l.r. n. 15/2001 e all'articolo 45 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 concernente la promozione dell'uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata e i bandi regionali relativi alla presentazione di domande per attività da svolgere relativamente ai beni trasferiti al patrimonio della Regione;

e) costituisce e gestisce uno sportello regionale che garantisca il coordinamento delle iniziative, la sensibilizzazione e l'informazione pubblica anche per via telematica;

f) verifica il corretto utilizzo dei finanziamenti stessi da parte dei soggetti assegnatari;

g) verifica l'effettiva corrispondenza tra la destinazione dei beni e il loro utilizzo, segnalando alle autorità competenti eventuali difformità;

h) promuove la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali

confiscati e destinati all'affitto ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 3, lettera a), della l. 575/1965.

4. Nella fase di assegnazione ed utilizzo dei beni confiscati l'ABECOL:

a) propone alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti finalizzati all'assegnazione dei beni confiscati ai soggetti di cui all'articolo 2-undecies, comma 2, lettera b), della l. 575/1965;

b) realizza attività di documentazione, comunicazione e sensibilizzazione, anche per via telematica, sull'utilizzo dei beni confiscati;

c) redige ed aggiorna, in collaborazione con l'Osservatorio tecnico-scientifico per la sicurezza e la legalità, un rapporto annuale sui beni sequestrati, confiscati, destinati e assegnati nella Regione;

d) redige ed aggiorna un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione dei beni confiscati;

e) svolge attività di assistenza tecnica a favore dei soggetti assegnatari dei beni confiscati;

f) effettua il monitoraggio dell'effettivo utilizzo dei beni confiscati e comunica semestralmente all'assessorato competente lo stato del loro utilizzo;

g) realizza, in collaborazione con gli assessorati competenti, iniziative per la formazione dei soggetti assegnatari di beni confiscati e la promozione di cooperative sociali per la gestione dei beni stessi.

Articolo 4. Rinvio alla normativa generale sulle agenzie.

1. Relativamente all'attività, alla organizzazione e al personale dell'ABECOL, nonché al controllo e alla vigilanza da esercitare sulla stessa, e comunque per ogni altro aspetto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della l.r. n. 1/2008.

Articolo 5. Protocolli d'intesa.

1. L'ABECOL promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa con i soggetti pubblici competenti per permettere che i beni giungano, alla fase finale del procedimento di destinazione degli stessi, effettivamente fruibili, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, dove possibile, siano mantenuti e gestiti in tutte le fasi del procedimento.

Articolo 6. Priorità nei programmi di finanziamento.

1. La Regione riconosce priorità, nei programmi di finanziamento previsti nei bandi regionali ed in quelli predisposti da enti dipendenti della Regione, a progetti che riguardino il riutilizzo a fini sociali dei beni sequestrati e confiscati.

2. L'ABECOL promuove e verifica il riconoscimento delle priorità previste dal comma 1.

Articolo 7. Fondo di rotazione.

1. Al fine di sostenere i progetti che prevedono il riutilizzo dei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di rotazione per l'estinzione delle ipoteche o di altri gravami trascritti sui beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al comma 1.

Articolo 8. Fondo di garanzia.

1. Al fine di facilitare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari dei beni è istituito un fondo regionale di garanzia per l'uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione e di accesso al fondo di garanzia di cui al comma 1.

Articolo 9. Disposizioni finanziarie.

1. Gli oneri relativi alle spese per il funzionamento e le attività dell'ABECOL, di cui agli

articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della presente legge gravano sul capitolo R45526 che assume la seguente nuova denominazione: "Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte corrente".

2. Gli oneri relativi all'istituzione dei fondi regionali, di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge gravano sul capitolo R46508 che assume la seguente nuova denominazione: "Oneri connessi al riutilizzo sociale dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata - parte capitale".